

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Doc. CXXVIII

n. 4/3

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA
DAL DIFENSORE CIVICO VENETO

(ANNO 2000)

(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Presentata dal difensore civico della regione Veneto

Comunicata alla Presidenza l'11 gennaio 2001

PAGINA BIANCA

INDICE

1. Considerazioni preliminari sullo svolgimento del quadro normativo in materia di difesa civica.....	<i>Pag.</i>	5
2. Partecipazioni ad attività istituzionali culturali.....	»	8
3. Considerazioni in ordine alle rilevazioni statistiche sull'attività del 2000.....	»	9
3A. Schede di rilevazione statistica.....	»	12
3B. Alcune esemplificazioni di istanze trattate.....	»	16
4. Situazione organizzativa e logistica dell'ufficio.....	»	20
5. Considerazioni finali.....	»	21
Elenco dei documenti.....	»	23

PAGINA BIANCA

**REGIONE DEL VENETO**

IL DIFENSORE CIVICO

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO PER L'ANNO 2000
Prima Stesura
(art. 13 - L.R. 06.06.1988, n. 28)**1. CONSIDERAZIONI PRELIMNARI SULLO SVOLGIMENTO DEL QUADRO
NORMATIVO IN MATERIA DI DIFESA CIVICA.**

Rispetto a quanto più diffusamente descritto nella relazione 1999 non si è registrato nel corso di questo anno alcun particolare avanzamento sul piano legislativo.

La proposta di legge "Norma in materia di difesa civica" (Testo Unificato approvato dalla Prima Commissione Affari Costituzionali della Camera il 15.9.1998) è ancora bloccata in Parlamento, mancando il parere della Commissione Bilancio, ma più sostanzialmente mancando l'adesione di sostegno del Governo.

Vi è fondato motivo di ritenere che la proposta di legge non raggiunga il risultato dell'approvazione nel corso di questa legislatura.

Frattanto invece ha avuto luogo l'approvazione della "Legge di Semplificazione 1999" (Legge 24.11.2000, n. 340), che accoglie all'articolo 15 l'indicazione di una funzione positiva del Difensore civico nel procedimento di accesso agli atti (modifica dell'art. 25 - IV° comma della legge 241/90).

A tale riguardo l'Ufficio ha ritenuto di produrre una nota di interpretazione, a firma dei collaboratori Dott. De Conti e Avv. Magris, che si allega in appendice di seguito al citato art. 15 della "Legge di Semplificazione 1999" (all. 6bis).

Per la verità ci si attendeva che in quel medesimo contesto legislativo fosse accolto anche un emendamento, predisposto e presentato dal Coordinamento dei Difensori civici regionali e che avrebbe contribuito a dare un più preciso e qualificante ruolo al Difensore civico nel contesto del procedimento amministrativo e nell'ipotesi di ricorso nei confronti di esso.

Purtroppo l'emendamento (che negli allegati porta il titolo di "art. 13 bis"- all. 7) non è stato accolto né in quella sede né nell'ambito dell'iter di approvazione della legge 205/2000 sul processo amministrativo.

E' anche con riferimento a questa carenza di prospettive a breve e medio termine sul fronte della legislazione nazionale di riforma della difesa civica che il Coordinamento dei Difensori civici regionali ha avviato una nuova importante ed aggiornata riflessione sul ruolo della Difesa civica nel contesto della revisione e qualificazione degli Statuti della Regione.

Come è noto dopo l'approvazione della legge costituzionale 1/2000, l'elezione diretta del Presidente della Regione e l'avvio della settima legislatura regionale si è posta all'ordine del giorno l'elaborazione ed approvazione dei nuovi statuti regionali.

In questo contesto, richiamandosi ai criteri di sussidiarietà e alla esigenza di una forte caratterizzazione federalista degli statuti, il Coordinamento dei Difensori civici regionali ha ritenuto di dover esprimere alcune riflessioni al fine di dare una più certa e qualificata caratterizzazione all'istituto del difensore civico entro il quadro costituzionale e legislativo delle singole regioni.

Le motivazioni di carattere costituzionale, politico ed etico, che stanno alla base della proposta sono contenute nel documento allegato che è già stato presentato e portato alla conoscenza degli organi rappresentativi delle Regioni (All.12).

Ritengo che - in attesa che la nuova legislatura parlamentare riproponga le condizioni per valutare se e come rilanciare le ragioni per una disciplina costituzionale e legislativa di principio a livello nazionale per la difesa civica - si debba operare principalmente per fare crescere una cultura, una legislazione ed una organizzazione della difesa civica nell'ambito della specificità regionale.

In questo contesto ritengo debbano essere esaminati e valorizzati anche i rapporti in materia di difesa civica con gli Enti Locali, sia laddove è stato istituito il Difensore civico locale, sia laddove (ed è il caso prevalente) non si sia dato luogo all'approvazione dell'Istituto ai sensi dell'art. 11 del T.U. in materia di Enti locali (D.Lgs. 267/2000).

Rimangono inalterate le considerazioni, più volte richiamate nelle relazioni degli anni pregressi in ordine ai limiti che gravano sull'attività della difesa civica regionale a causa di una legislazione episodica, disorganica, come testimoniano fra le altre le norme recate dalla legge 127/1997 (art. 17 comma 45 - poteri sostitutivi).

Pur in questo contesto, nel corso del 2000 l'istituto di difesa civica nel Veneto si è accreditato come entità di riferimento presso i cittadini veneti, si è consolidato nel riconoscimento degli apparati delle amministrazioni regionali, locali e statali; sotto il profilo organizzativo si è rafforzato; ed oggi, a distanza di un quinquennio dalla sua istituzione, rappresenta una istanza caratterizzata e consolidata.

Ne sono testimonianza, oltre che i dati statistici che verranno successivamente descritti, una serie di iniziative ed atti amministrativi che ne definiscono il riconoscimento.

Mi riferisco alla attivazione delle Commissioni Miste Conciliative presso le Aziende Sanitarie e ospedaliere del Veneto (quasi tutte - tranne l'Azienda Socio-Sanitaria n. 20 di Verona - costituite ed insediate, per cui si pone l'obiettivo di coordinarne l'attività tramite un primo incontro con i Presidenti designati), alle Convenzioni realizzate con l'Istituto di Medicina Legale di Padova, con gli U.R.I. del Veneto (Uffici Regionali per l'Informazione) e con l'INAIL; all'attivazione di un insegnamento della disciplina di difesa civica nel Corso di studi della Scuola di Specializzazione in Teoria e Tecnica dei Diritti Umani presso l'Università di Padova, alla presenza del Difensore civico nel Comitato Regionale di Bioetica.

2. PARTECIPAZIONI AD ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E CULTURALI

Anche nel corso del 2000 è proseguita la partecipazione del Difensore civico nelle sedi e nelle occasioni di promozione e di rappresentanza della difesa civica.

In particolare l'impegno è stato orientato nell'ambito del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali, nell'ambito dell'E.O.I. (Istituto Europeo dell'Ombudsman, a cui il Difensore civico del Veneto partecipa come membro del Consiglio Direttivo), nell'ambito dell'I.O.I. (Istituto Internazionale Ombudsman), nell'ambito delle attività del Coordinamento Regionale dei Difensori civici locali e nell'ambito dell'insegnamento presso la Scuola di specializzazione in teoria e tecnica dei Diritti Umani dell'Università di Padova

Per tali titoli, ma più in generale nella qualità di Difensore civico della Regione Veneto, si è esplicitata la partecipazione a conferenze-convegni in qualità di relatore.

Tra la fine del 1999 e l'inizio del 2000 si è dato luogo ad una importante e proficua iniziativa di informazione e di pubblicizzazione sulla presenza e sulle funzioni della difesa civica regionale.

Gli esiti sono stati incoraggianti; per cui si consiglia di riprendere, anche con modalità differenziate, tali iniziative promozionali, a maggior ragione nell'ipotesi di un trasferimento degli uffici a Mestre.

3. CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALLE RILEVAZIONI STATISTICHE SULL'ATTIVITÀ DEL 2000

Ho ritenuto di limitare, nel contesto di questa l'stesura del Rapporto, l'elaborazione statistica solo ad alcuni parametri di riferimento, essenziali per dare la comprensione riassuntiva dell'attività.

Per il vero il programma informatico di archiviazione e gestione dei dati può consentire svolgimenti più articolati e particolareggiati, soprattutto se vi sarà cura di operare l'inserimento dei dati informativi con completezza ed accuratezza. Fino ad ora, tenuto conto sia dell'avvio recente del software di gestione nonché del carattere informale che talvolta assume lo svolgimento dell'istanza, ciò è avvenuto solo parzialmente; per cui sia le eventuali rilevazioni di ordine sociologico sia le descrizioni sulle performances e sui rendimenti delle pubbliche amministrazioni sono approssimate e carenti.

Ciò che emerge dalla lettura dei dati sono le seguenti sintetiche considerazioni:

a) **Dati complessivi**

Vi è rispetto al 1999 un incremento delle istanze presentate (+28,83%) e trattate (+45,76%). E' un trend che si sviluppa con continuità sin dal 1995. Sia il riscontro sui periodi in cui si registra il miglior incremento sia la verifica sulla natura (qualità, complessità, pertinenza) delle istanze induce a ritenere come sia decisiva l'iniziativa di informazione sull'esistenza, sull'attività e sulle prestazioni rese dall'Ufficio di difesa civica.

b) **Aree di provenienza**

La scheda relativa alle aree geografiche di provenienza degli istanti, conferma la prevalenza delle province di Venezia e Padova. A fondamento di tale esito stanno plausibilmente due ragioni: sono le province più limitrofe alla sede dell'Ufficio; e sono le province in cui operano altri Difensori Civici, Comunali e Provinciali; di talchè - anziché prodursi una azione riduttiva - si determina una azione sinergica. In ogni caso i dati rilevati riconfermano l'opportunità di rilanciare con forza e mezzi il decentramento del servizio, come previsto dall'art. 2 e 14 della L.R. 28/88, come avviato con la D.G.R. n. 3961 del 03/11/1998, che prevede una azione di collaborazione con gli Uffici Regionali per l'Informazione; e come si è per un breve periodo realizzato attraverso l'Ufficio decentrato in telelavoro di Vittorio Veneto (TV).

c) **Materie**

Continuano a prevalere sulle altre le richieste di intervento su questioni che attengono al diritto e agli interessi di edificazione (urbanistica, ambiente, opere pubbliche), al settore socio-sanitario e alle relative prestazioni. Non vi è meraviglia in ciò, essendo queste le materie su cui più vivo e concreto è l'interesse dei cittadini ma anche più aperta e suscettibile di discrezionalità l'azione amministrativa degli Enti preposti. Rilevante e crescente è anche il numero di istanti interessati ai temi del lavoro, della previdenza e del complesso universo delle tasse, tributi etc., per i quali si attende al più presto l'avvio dell'attività del Garante del contribuente (L. 212/2000).

Il numero sostanzialmente modesto di richieste relative agli Istituti di partecipazione (n. 58, pari al 6,9%) va integrato con la considerazione che spesso, assieme ad una questione di merito, vi è sottintesa anche una segnalazione relativa alla violazione dei diritti di partecipazione, trasparenza o accesso.

d) **Enti di riferimento**

Proprio per le ragioni appena sopraelencate (il contenzioso si determina più frequentemente attorno alle materie relative alle prestazioni alla persona ed agli interessi patrimoniali), gli enti che impegnano di più l'attività del Difensore Civico sono i Comuni e, a seguire, la Regione con le relative Aziende Sanitarie, ARPAV, etc.. Spesso le implicazioni sono interconnesse, in relazione ai fenomeni di delega o di compartecipazione al procedimento che l'azione amministrativa pone in essere.

Rilevante è stata anche in questo esercizio l'attività rivolta alle Amministrazioni periferiche dello Stato (ai sensi dell'art.16 della L.127/97) e agli Istituti di Previdenza.

e) **Esiti**

Corre qui l'opportunità di svolgere qualche annotazione a margine per segnalare le diverse modalità di reazione delle varie pubbliche amministrazioni all'azione del Difensore Civico. Vi è in generale un atteggiamento di attenzione, di disponibilità e di riconoscimento delle funzioni del Difensore Civico da parte degli operatori delle diverse pubbliche amministrazioni; anzi va rilevato che l'Istituto è sempre più conosciuto e legittimato ad interloquire anche quando l'amministrazione non è strettamente tenuta ai sensi di legge. Diversa invece è la valutazione in ordine ai comportamenti specifici e concreti. Va rilevato ad esempio che sono più suscettibili di buon esito le questioni che vengono affrontate nel corso del procedimento, quando cioè l'intervento del Difensore Civico può esercitarsi attraverso il dialogo, il confronto, la mediazione delle posizioni. Parimenti più efficace è l'azione allorquando ricorrano circostanze di maggiore prossimità con le amministrazioni (e perciò con gli Uffici dei Comuni, delle A.S.L. e della Regione), potendo meglio dar luogo agli incontri diretti anziché agli esiti di una interlocuzione formale ed epistolare. Ciò, per differenza, porta a considerare in sostanza una performance più positiva (confidenziale e rapida) con le amministrazioni locali e con le Regioni; più problematica e lenta con le amministrazioni dello Stato.

Queste considerazioni - assieme a quelle relative ai tempi medi di evasione delle pratiche (giorni 32,4) e a quelle relative all'esito positivo (n. 340, pari al 44% delle istanze formalizzate) - meriterebbero una attenzione di elaborazione, di analisi e di valutazione critica più attenta, sia ad iniziativa dell'Ufficio sia ad opera della Regione e del Consiglio Regionale.

Non può infatti essere sottaciuto il fatto che per nessuna delle sei relazioni presentate dal 1995 ad oggi si sia svolto un esame ed una valutazione critica da parte del Consiglio Regionale o, più appropriatamente, da parte della I^a Commissione Consiliare.

Ciò senza dubbio costituisce un limite, quantomeno per l'avanzamento della consapevolezza critica e per la progressiva correzione delle strategie nella conduzione dell'Ufficio.

f) **Esemplificazioni**

A titolo di mera esemplificazione anche quest'anno ho ritenuto di riportare in sintesi alcuni degli interventi svolti da parte dell'Ufficio. E' un modo per rendere più

percepibile il senso, l'utilità, le modalità e gli esiti di una istituzione, che è ancora giovane ma già rivela le ragioni di un suo ben stare in una Regione avanzata e moderna e in una società di democrazia matura.

3 A - SCHEDE DI RILEVAZIONE STATISTICA

ATTIVITÀ 2000

	TRATTATE				CONCLUSE	
	2000	1999	Diff.	% Incr.	2000	%
Pratiche formalizzate	840	652	188	+28.83	642	76.4
Pratiche formalizzate nel 1999 e concluse nel 2000	131				131	
Pratiche ex L. 127/97 art. 17 comma 45 poteri sostitutivi di cui non di competenza	26 (22)	32	-6	-18.75	4	
TOTALE PRATICHE	997	684	313	+45.76	777	77.9

CLASSIFICAZIONE PER PROVENIENZA DEGLI ISTANTI

Venezia	355	42.3%
Vicenza	111	13.2%
Belluno	37	4.4%
Rovigo	15	1.8%
Padova	125	14.9%
Verona	73	8.7%
Treviso	96	11.4%
Fuori Regione	28	3.3%
TOTALE	840	100%

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Sicurezza sociale	94	11.2%
Sanità e Igiene	62	7.4%
Istruzione e Formazione Professionale	27	3.2%
Lavoro e Attività Produttive	139	16.6%
Tasse, Tributi e Sanzioni Amministrative	125	14.9%
Territorio	311	37.0%
Istituti di Partecipazione e Procedimento Amministrativo	58	6.9%
Tutela della Riservatezza	2	0.2%
Non di competenza	7	0.8%
Varie	15	1.8%
TOTALE	840	100%

CLASSIFICAZIONE PER AMMINISTRAZIONI INTERESSATE**Attività svolta nei confronti della Regione, Enti o Aziende regionali e ASL**

Regione	83
ARPAV	12
ATER	21
Aziende Sanitarie	89
TOTALE	205

Attività svolta nei confronti degli Enti Locali

Province	20
Comuni e Aziende Municipalizzate	381
Comunità Montane	1
Consorzi	8
Camere di Commercio	6
IPAB	6
TOTALE	422

Attività svolta nei confronti di amministrazioni statali periferiche

Ministeri	141
Istituti di Previdenza ed Assistenza	73
Aziende di Servizi (Poste, Ferrovie, RAI, ecc...)	28
Altri Enti (Università, Ordini Professionali, ecc...)	54
TOTALE	296

TOTALE GENERALE	923 *
------------------------	--------------

* Le istanze possono coinvolgere uno o più enti di riferimento.

DATI RELATIVI ALL'ESITO DELLE ISTANZE

	2000		1999	Diff.
Concluse positivamente	340	44.0%	235	105
Concluse negativamente	119	15.4%	86	33
Neutre	127	16.4%	95	32
Non di competenza	38	4.9%	46	-8
Altre	149	19.3%	74	75
TOTALE	773*	100%	536	

* A questo totale vanno aggiunte le 4 unità relative alle istanze inerenti la L. 127/97.

DATI RELATIVI AI TEMPI DI CONCLUSIONE DELLE PRATICHE

	2000	%	1999	% Incremento
Pratiche concluse da 1 a 10 giorni	244	29	111	24
Pratiche concluse da 11 a 30 giorni	210	25	106	23
Pratiche concluse oltre i 30 giorni	385	46	285	53
TOTALE	840	100	462	100
TEMPO MEDIO DI TRATTAZIONE PER PRATICA ANNO 2000			32,4 GIORNI	
TEMPO MEDIO DI TRATTAZIONE PER PRATICA ANNO 1999			42,8 GIORNI	

3 B - ALCUNE ESEMPLIFICAZIONI DI ISTANZE TRATTATE**L. O. (318/2000)**

L'interessato, cui la competente prefettura aveva revocato la pensione di invalidità, nonostante avesse diritto al ripristino della pensione fin dal 1999, non riusciva a veder riconosciuto il beneficio in tempi ragionevoli. A seguito dell'azione dell'ufficio presso gli uffici della prefettura e dell'Inps (ente pagatore), si è riusciti a velocizzare i tempi di trattazione ed a far avere all'interessato un anticipo in contanti prima della scadenza prevista.

M. M. ed altri (140/2000)

Gli interessati lamentavano i continui disturbi arrecati dal vicino che svolgeva attività di allevamento di animali in una zona dove non sarebbe stato possibile, in quanto zona residenziale.. A seguito di numerosi contatti con l'ufficio tecnico del comune e con i veterinari dell'Ulss, si è riusciti ad ottenere un esame più attento della questione che ha poi visto lo spostamento dell'attività di allevamento in zone più consone ed il venir meno dei fastidi per i vicini.

M. M. (134/2000)

L'interessato, che pur aveva svolto le pratiche presso l'A.C.I. per la demolizione dell'auto nel 1992, cosa effettivamente avvenuta in tale anno, si era visto recapitare l'avviso di pagamento del bollo per il 1996, in quanto preso il P.R.A. non risultava cancellata l'auto di sua proprietà. Dopo vari contatti con gli uffici competenti, è risultato che l'A.C.I. aveva "dimenticato" la pratica ed, a seguito del riconoscimento dell'errore, l'addebito fiscale è stato annullato e l'auto è stata cancellata dal registro con decorrenza 1992.

M. P. (360/2000)

L'interessato, in pensione da parecchi anni, non aveva ancora ricevuto la pensione definitiva dall'INPAP, né le differenze economiche con il trattamento provvisorio in godimento. A seguito dell'intervento dell'ufficio è stato prontamente corrisposto il dovuto, ammontante a diversi milioni di lire.

P. M. (126/2000)

L'interessato, la cui abitazione non è collegata alla condotta fognaria comunale, si è visto comunque richiedere dal comune il canone per il servizio di smaltimento, in quanto considerato "allacciabile". In realtà, l'istante, per effettuare l'allacciamento, avrebbe dovuto svolgere i relativi lavori anche sulla strada di proprietà comunale e non solamente fino al

limite della sua proprietà. Dopo l'intervento il comune ha riconosciuto il proprio impegno a realizzare le opere di propria competenza.

D.D. G.F. (529/2000)

L'interessato, che aveva a suo tempo applicato al proprio immobile la rendita catastale presunta in attesa di quella definitiva da parte dei competenti uffici finanziari, nel 1999 si è visto recapitare dal Comune di residenza vari avvisi di accertamento ai fini I.C.I. in forza di una rendita mai allo stesso comunicata e poi rivelatasi, a seguito di richiesta di verifica, del tutto sproorzionata rispetto a quella reale. L'amministrazione comunale, però, pur a seguito di rettifica della rendita da parte degli uffici finanziari, non procedeva all'annullamento degli avvisi di accertamento, essendo la rettifica medesima avvenuta nel 1999. A seguito di intervento dell'ufficio la rettifica è stata considerata retroattiva e gli avvisi di accertamento annullati. Va aggiunto che, a seguito di tale intervento chiarificatore, l'amministrazione comunale ha proceduto alla rettifica di altri 117 avvisi di accertamento.

C.C. (86/2000)

In un contesto di circostanze particolari, caratterizzate da urgenza ed emergenza, la sig.na C. C. è stata ricoverata presso una clinica della città di Lugano in Svizzera. Ciò è avvenuto in assenza di una preventiva autorizzazione del Centro di Riferimento Regionale benchè in circostante antecedenti il Centro (C.R.R.) avesse indicato come luoghi idonei alla cura anche strutture sanitarie presenti nel nostro Paese.

In relazione a quest'ultima circostanza la ULSS n. 12 Veneziana aveva in prima istanza riconosciuto gli oneri di degenza a carico del servizio sanitario. A seguito di un approfondimento delle circostanze gli uffici dell'ULSS hanno accolto al richiesta del Difensore civico, ammettendo il rimborso per il ricovero all'estero a beneficio della signorina C.C. per un importo pari a L. 96.500.000=.

M.M. (107/2000)

La signora M.M. nel mese di marzo del 1999 si è sottoposta ad alcuni accertamenti sanitari presso la ULSS n. 12. Tali prestazioni secondo le dichiarazioni dei funzionari erano esenti dal ticket. Ciò nonostante la ULSS trasmetteva successivamente alla interessata richiesta di pagamento sulla base della considerazione che nel frattempo la normativa era modificata e comportava il pagamento della prestazione.

Il difensore civico è intervenuto nei confronti degli uffici amministrativi della ULSS n. 12 e, superati i dubbi interpretativi, si è proceduto al rimborso delle somme pari a L. 295.900=.

C.G.B. (484/2000)

Il cittadino in titolo segnalava l'erroneità della richiesta del pagamento per il canone di fognatura e di depurazione emesso a suo carico dal Comune di Cinto Caomaggiore; e ciò in

relazione del fatto che l'abitazione dell'istante è priva di condotta fognaria e quindi priva del presupposto indispensabile per giustificare l'obbligo tributario.

Dopo gli opportuni chiarimenti con gli uffici competenti, con particolare riferimento alle più recenti risoluzioni ministeriali al riguardo, il Comune ha proceduto alla cancellazione del canone a carico del signor C.G.B..

V.M.G. (505/2000)

In materia di oneri relativi alla concessione edilizia in sanatoria un Comune in provincia di Venezia adottava una interpretazione particolarmente gravosa a carico del richiedente. In particolare l'art. 97 della legge regionale 61/85 veniva interpretato facendo pagare, come sanzione, il doppio del contributo dovuto e, in più, il pagamento degli oneri di urbanizzazione. Il difensore civico ha segnalato la incongruenza di questa interpretazione, anche con richiamo sia alla giurisprudenza amministrativa, sia alla prassi diffusa negli altri Comuni.

Successivamente il Comune ha dichiarato di procedere ad una modifica deliberativa per accogliere l'istanza.

B.D. (694/2000)

Si tratta di una istanza fuori competenza e tuttavia trattata in relazione a due circostanze: la segnalazione proviene dal Presidente del Parlamento Europeo; e la risoluzione poteva essere rinvenuta tramite un intervento di sollecitazione di altra autorità amministrativa indipendente (ISVAP).

Nello specifico si tratta di un grave incidente stradale occorso ad una bambina trasportata dal motorino di una bambina pur essa minore.

Nonostante la gravità delle conseguenze né le società di assicurazione né il Fondo per le vittime della strada hanno dato disponibilità a sovvenire nel risarcimento.

In relazione a ciò il difensore civico ha chiesto l'autorevole intervento al Presidente dell'ISVAP il quale ha svolto una adeguata ed argomentata iniziativa presso il CONSAP al fine di ottenere un risarcimento.

A.A. (673/2000)

La signora A.A. si è rivolta all'Ufficio del Difensore civico lamentando la mancata concessione della borsa di studio da parte dell'E.S.U. per il superamento del limite di reddito familiare. In realtà trattasi di una fattispecie del tutto particolare in quanto il reddito imputato alla famiglia che non consente l'erogazione della borsa di studio, appartiene a persona invalida e sottoposta a tutela legale.

In ragione di ciò i suoi redditi vengono amministrati dal tutore, la madre dell'istante, con i limiti che discendono dalle norme civilistiche in materia.

Pertanto un reddito, che in sostanza è legalmente separato da quelle della famiglia, viene cumulato con lo stesso precludendo in tal modo la fruizione della borsa di studio.

L'ufficio in tal caso ha fatto presente che le disposizioni del D.P.C.M. che stabilisce i criteri per determinare i redditi che gli studenti non possono superare, individua solo una

presunzione *juris tantum* e che quindi la particolare normativa che riguarda la gestione del patrimonio dell'interdetto, non consente di considerare lo stesso, in uno con quello della famiglia.

Allo stato non risulta ancora pervenuta la decisione da parte dell'E.S.U..

COOP. SOCIALE (687/2000)

Una cooperativa sociale che svolge funzioni di assistenza si è rivolta all'Ufficio di difesa civica ritenendosi lesa, in quanto avendo partecipato ad una gara per la fornitura di servizi presso una ULSS, non è stata dichiarata vincitrice pur avendo presentato l'offerta economicamente più favorevole.

L'ufficio in tal caso ha provveduto a recuperare la documentazione relativa alla gara svolta, dalla quale è emerso che la stessa era stata indetta secondo quanto previsto dalla direttiva CEE 92/50 del 18 giugno 1992 e dal D.Lgs. n. 157/95, art. 23, lett. b) - e che pertanto erano stati previsti più criteri di valutazione.

Preso atto pertanto che formalmente la gara non risultava avere aspetti di illegittimità, l'Ufficio ha provveduto a contattare la Cooperativa, la quale, pur insoddisfatta dell'esito, ha concordato sulla regolarità della procedura.

4. SITUAZIONE ORGANIZZATIVA E LOGISTICA DELL'UFFICIO

La situazione organizzativa dell'Ufficio nel corso del 2000 ha avuto la seguente configurazione:

- 1 dirigente - Avv. Bruno Vianello
- 4 funzionari laureati (cat. D1 e D3), di cui uno in posizione di telelavoro: Dott.ssa Blascovich Rossella, Avv. Francesco Magris, Dott. Luca Polesello e Dott. De Conti
- 2 assistenti (cat. C1 e C3): Bonafè Nadia e Celegato Laura
- 1 collaboratore esecutivo (cat. B1), a tempo parziale: Cipollina Lorenza.

Tale organizzazione della struttura non solo si è rivelata sostanzialmente adeguata per quanto riguarda la funzione di istruzione delle pratiche e la funzione di segreteria e di documentazione; ma altresì ciascuno dei collaboratori ha dato prova di una disponibilità e capacità di interpretazione del ruolo professionale e della specifica funzione del Difensore Civico, delle quali sento il dovere di rendere loro atto e di ringraziarli tutti per aver riscontrato un coinvolgimento nel lavoro ed una capacità collaborativa crescenti e determinanti. Semmai si avverte l'esigenza di rafforzare l'attività di segreteria con l'aggiunta di un collaboratore professionale e di un commesso.

Tale necessità si è viepiù evidenziata in relazione alle più recenti decisioni assunte dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Segreteria Generale; in particolare con la decisione di consentire la mobilità di alcuni dipendenti.

Ciò ha comportato e comporta:

- l'avvicendamento di un funzionario (il Dott. Luca Polesello al posto della Sig.ra Calido),
- il passaggio di un altro funzionario, il Dott. Nicola De Conti, ad altra funzione a seguito del superamento del concorso di Dirigente,
- il previsto trasferimento di una assistente ad altro Ufficio del Consiglio Regionale.

Per tali ragioni si pone l'esigenza di provvedere tempestivamente alle due ultime citate sostituzioni, assieme alla assegnazione delle due unità prima citate.

Per quel che riguarda la posizione del funzionario in telelavoro è da evidenziare come tale opportunità sia stata colta dall'Ufficio in quanto consentiva una prima dislocazione sul territorio dell'attività dello stesso. Infatti la legge istitutiva dell'Ufficio ha previsto la possibilità di attivare uffici a livello provinciale (art. 2 e 14 della L.R. 28/88); ma tale facoltà, già intuita dalla Giunta Regionale con specifico provvedimento relativo agli U.R.I. di fatto non è stata perseguita con efficacia e risultati apprezzabili.

In ordine alla disponibilità finanziaria per l'anno 2001 dell'Ufficio si fa presente che la stessa, allo stato, risulta sufficiente anche se dovranno essere fronteggiati oneri inediti conseguenti al trasferimento a Mestre dell'Ufficio.

Infatti in particolare l'Ufficio dovrà acquisire e disporre di documentazione, sia informatica che cartacea, in quanto non sarà più possibile ricorrere agevolmente alla Biblioteca del Consiglio Regionale.

Per lo stesso motivo, e tenuto conto che verosimilmente, per ragioni tecniche, non sarà possibile mantenere gli attuali numeri telefonici, si dovrà programmare una serie di inserzioni a pagamento sulla stampa locale per dar notizia dei nuovi numeri telefonici e del nuovo indirizzo dell'Ufficio.

5. CONSIDERAZIONI FINALI

Con la Relazione predisposta per l'anno antecedente si è tentata una riflessione retrospettiva più organica e compiuta sull'esperienza del quinquennio 1995 - 2000. Ad essa sostanzialmente ritengo potermi ancora riferire per evocare più motivatamente convincimenti, bilanci, riflessioni critiche e proposizioni, che nel corso dell'ultimo anno risultano tuttalpiù ribadite.

Semmai c'è da registrare come nell'ultimo scorcio del 2000 abbiano esercitato un effetto di rallentamento le notizie relative sia al trasferimento degli Uffici a Mestre sia l'attesa dell'avvicendamento nella conduzione dell'Ufficio. Queste due circostanze in particolare hanno dissuaso sia dal proseguire nell'attività di informazione pubblicitaria sia dall'assumere impegni di promozione culturale, per i quali non ci sarebbero stati i necessari presupposti di certezza.

Quanto al resto, va ribadita l'importanza, ancora sussistente, sia di una legge nazionale di principi sulla difesa civica, sia di una forte iniziativa presso il Consiglio Regionale per una assunzione dell'Istituto entro la riscrittura dello Statuto Regionale.

Ritengo ciascuna delle due ipotesi preliminari ai fini anche di una rivisitazione normativa della L.R. 28/88, che pure merita di essere avviata, se non altro per adeguamento alle recenti innovazioni legislative (L. 127/97 e Legge n.340/2000 sulla Semplificazione 1999) e alla luce delle opportune forme di integrazione e collaborazione con l'Ufficio del Tutore dei Minori.


Concludo riconfermando la convinzione che l'avventura, vissuta quale costruttore e gestore della I^a esperienza della difesa civica regionale, è stata un evento positivo:

- per le migliaia di cittadini che vi si sono rivolti trovando spesso risposta e risoluzione ai propri problemi; ma sempre un luogo ed una persona di ascolto confidenziale, paziente e discreto;
- per le pubbliche amministrazioni, per gli operatori, per le istituzioni rappresentative - in particolare per la Regione - che dalla esistenza e dalla operatività di un Ufficio come questo non possono che trarne beneficio per almeno due ragioni: l'una, essendo il Difensore Civico un luogo di osservazione e di monitoraggio in tempo reale sugli esiti dell'azione amministrativa della Regione e sui meccanismi di autotutela per conservare il senso della missione (la P.A. come Servizio); l'altra concorrendo il sistema di difesa civica a determinare un circuito di giustiziabilità e di "amichevolezza", che in ultima istanza valorizza quelle istituzioni della rappresentanza (in primis il Consiglio Regionale) che a suo tempo ha ideato la difesa civica e poi l'ha concretamente sostenuta.

- per me stesso che, con l'aiuto dei validi collaboratori, ho realizzato un'esperienza umana e di etica pubblica di grande significato e di peso rilevante, per la quale riconfermo la mia gratitudine al Consiglio Regionale, che con la sua fiducia me ne ha consentito l'esplicazione.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

Lucio Strumendo



Venezia, 8 gennaio 2001

Elenco dei documenti

1. *Legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 "Istituzione del difensore civico"*
2. *Legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", artt. 16 (Difensori civici delle regioni e delle province autonome), 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo), commi 38-39 e 45*
3. *Legge 14 ottobre 1957, n. 1203: "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee".*
4. *Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" art. 11 (Difensore Civico).*
5. *Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", art. 36 (Aggravamento delle sanzioni penali)*
6. *Legge 24 novembre 2000, n. 340: "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999".*
- 6bis. *"Il nuovo sistema di tutela in materia di accesso ai documenti amministrativi: la competenza del Difensore Civico" a cura del dott. Nicola De Conti e dell'avv. Francesco Magris dell'Ufficio del Difensore Civico della Regione Veneto.*
7. *Emendamento non accolto alla L. 24 novembre 2000, n. 340 recante: "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999", art. 13 bis (Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome).*
8. *Legge regionale 12 aprile 1999, n. 18 "Nuove norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato regionale di controllo", art. 4 (Ritardo od omissione nel compimento di atti obbligatori per legge. Controllo sostitutivo)*
9. *Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Regione (Legge Finanziaria 2000)", art. 14 (Modifiche della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni)*
10. *Legge 3 agosto 1999, n. 265 "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla L. 8 giugno 1990, n. 142", art. 19 (Condizione giuridica degli amministratori locali)*

11. *Proposta di legge "Norme in materia di difensore civico" Testo Unificato della Prima Commissione Affari Costituzionali della Camera del 15.09.1998 (Proposte di legge nn. 619 ed abb.)*
12. *Proposte del Coordinamento dei Difensori Civici Regionali e delle Province Autonome: "Il Difensore Civico negli statuti delle nuove regioni" e "Ipotesi di norma statutaria sulla difesa civica"*
13. *Convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e l'Ufficio del Difensore civico della Regione Veneto: "Collaborazione scientifico didattica per l'espletamento delle attività integrative universitarie finalizzate al completamento della formazione specialistica nel campo della difesa civica"*
14. *D.G.R. 22 giugno 1998, n. 2280: "Approvazione schema-tipo di Regolamento di pubblica tutela per gli utenti del Servizio Sanitario Regionale"*
15. *D.G.R. 3 novembre 1998, n. 3961: "Attivazione di una collaborazione operativa tra l'ufficio del Difensore civico e gli U.R.I."*
16. *Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera di Padova e l'Ufficio del Difensore civico della Regione Veneto: "Consulenza in materia di medicina legale e delle assicurazioni"*
17. *Protocollo d'intesa tra il Difensore civico della Regione Veneto e il Direttore della Direzione Regionale per il Veneto dell'INAIL*
18. *D.G.R. 21 aprile 1998, n. 1309: "Costituzione Comitato consultivo per la Bioetica"*
19. *Elenco della Composizione Consiglio Direttivo E.O.I.*
20. *Elenco Difensori civici regionali*
21. *Elenco difensori civici locali*

ALLEGATO I

L.R. n. 28 del. 06/06/1988

Istituzione del difensore civico.

Titolo I
Istituzione

Art. 1 - (Istituzione e funzioni).

1. E' istituito nella Regione Veneto il difensore civico.
2. Il difensore civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. 3. Il difensore civico interviene, a norma della presente legge, nei casi di disfunzioni o di abusi della pubblica amministrazione nonché a tutela di interessi diffusi.

Art. 2 - (Sede).

1. Il difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate.

Art. 3 - (Requisiti).

1. Il difensore civico è eletto tra cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a consigliere regionale e della necessaria preparazione ed esperienza professionale nel campo giuridico - amministrativo.

Art. 4 - (Elezione e durata in carica).

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio regionale con maggioranza di due terzi degli aventi diritto. (1)
2. Dura in carica 5 anni dalla data del giuramento.
3. La prestazione del giuramento ha luogo davanti al Consiglio regionale entro 15 giorni dall'elezione con la formula « Giuro di bene e fedelmente svolgere l'incarico cui sono chiamato nell'interesse della collettività e al servizio dei cittadini, in piena libertà e indipendenza ».
4. I poteri del difensore civico sono prorogati fino alla prestazione del giuramento da parte del successore.
5. Il difensore civico è rieleggibile per una sola volta nella carica.
6. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato il Consiglio regionale è convocato per provvedere all'elezione del nuovo difensore civico.
7. Qualora il mandato venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.

Art. 5 - Incompatibilità.

1. Non possono ricoprire l'Ufficio:
a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, gli amministratori di comuni o province;
b) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il coordinatore sociale delle unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere;
c) i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali di partiti politici e di associazioni sindacali;
d) i componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;

e) i dipendenti regionali, degli enti locali e degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;

f) i funzionari pubblici che, per ragioni del loro ufficio, svolgono attività di controllo su atti o organi regionali o di enti locali;

g) gli amministratori di enti e imprese pubblici o a partecipazione pubblica nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese vincolate con la Regione da contratti d'opera o di amministrazione ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;

h) i consulenti legali, tecnici o amministrativi che prestano abitualmente la loro opera alla Regione o agli enti o imprese o aziende di cui ai punti d) ed f).

2. L'Ufficio del difensore civico è comunque incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

3. In caso di incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri regionali. (2)

Art. 6 - (Revoca).

1. Il difensore civico può essere revocato a seguito di motivata mozione solo per gravi violazioni di legge o per accertata inefficienza. La mozione è approvata dal Consiglio regionale con le stesse modalità e la stessa maggioranza prevista per la nomina.

2. Il difensore civico, qualora lo richieda, è ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio regionale.

Art. 7 - (Modalità di intervento).

1. Nei casi di disfunzioni o di abusi della pubblica amministrazione, su istanza di cittadini singoli o associati o di formazioni sociali che abbiano una pratica in corso, il difensore civico interviene presso l'Amministrazione regionale, gli enti e le aziende da essa dipendenti, le Unità locali socio - sanitarie, gli enti delegatari di funzioni amministrative regionali affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.

2. Può intervenire altresì d'ufficio ogni qualvolta riscontra casi analoghi a quelli segnalati con istanza.

3. Il difensore civico, qualora rilevi, presso qualsiasi altra amministrazione pubblica, disfunzioni, ne riferisce all'amministrazione interessata informandone la Giunta regionale.

4. Previa deliberazione assunta dai competenti organi delle province, dei comuni, delle comunità montane, che a tal fine stipuleranno convenzione con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, l'attività del difensore civico può riguardare anche le pratiche in corso presso gli enti predetti ancorché non relative a funzioni da essi svolte per delega o sub delega della Regione.

5. I consiglieri regionali non possono rivolgere richieste di intervento al difensore civico.

6. La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del difensore civico.

Art. 8 - (Procedimento).

1. L'istanza di cui all'articolo precedente è presentata per iscritto od oralmente, nel qual caso viene verbalizzata dall'ufficio.

2. Qualora il difensore civico ritenga giustificata la istanza, chiede al responsabile dell'ufficio interessato notizie sullo stato della pratica e sui termini entro cui si prevede la sua definizione.

3. In caso di inerzia dell' ufficio competente, il difensore civico può chiedere al responsabile dell' ufficio di procedere congiuntamente all' esame della pratica e comunque, tenuto conto delle esigenze dell' ufficio medesimo, stabilisce il termine massimo per la definizione della stessa pratica, restando esclusa ogni valutazione di merito.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, il difensore civico ne dà segnalazione agli organi competenti per i provvedimenti, anche disciplinari, di competenza.
5. Il responsabile dell' ufficio che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti. L' eventuale provvedimento di archiviazione è comunicato al difensore civico.
6. In ogni caso il difensore civico fornisce motivata risposta alle istanze presentate. Copia della risposta viene trasmessa all' organo esecutivo dell' ente interessato.

Art. 9 - (Poteri istruttori).

1. Il difensore civico, per l' adempimento dei suoi compiti, può:
 - a) chiedere l' esibizione, senza il limite del segreto d' ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all' oggetto del proprio intervento anche tramite collegamento con i sistemi informativi regionali;
 - b) convocare il responsabile dell' ufficio competente al fine di ottenere tutte le informazioni possibili circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni e accedere agli uffici per accertamenti.
2. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 10 - (Tutela degli interessi diffusi)

1. Per la tutela di interessi diffusi nelle materie di competenza regionale, il difensore civico provvede a sentire tutte le parti eventualmente interessate che ne facciano richiesta.
2. Il difensore civico può indirizzare segnalazioni, sollecitazioni e pareri ai competenti organi della Regione.

Art. 11 - (Rapporti con azioni giudiziarie e ricorsi amministrativi).

1. La proposizione dei ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude nè limita la facoltà di proporre istanza al difensore civico.

Art. 12 - (Rapporti con il Consiglio regionale).

1. Il difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalla commissione consiliare competente per gli affari istituzionali per riferire su aspetti generali della propria attività e dalle altre commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari.
2. Le commissioni consiliari possono convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull' attività svolta.
3. Alle riunioni delle commissioni consiliari viene invitato un rappresentante della Giunta regionale.

Art. 13 - (Relazione annuale e informazione).

1. Il difensore civico entro i primi tre mesi di ogni anno sottopone all' esame del Consiglio regionale una relazione sull' attività svolta, con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.

2. La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicità su altri organi di stampa della Regione o indipendenti.
3. In casi di particolare importanza o urgenza il difensore civico può inviare proprie relazioni al Consiglio regionale.
4. Il difensore civico, di propria iniziativa e valendosi del fondo a sua disposizione, o tramite il Consiglio, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati.

Titolo III

Norme organizzative

Art. 14 - (Organizzazione e personale).

1. Il difensore civico organizza il proprio ufficio secondo criteri di competenza funzionale e di decentramento territoriale di cui all' articolo 2.
2. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per il funzionamento dell' ufficio provvede, sentito il difensore civico, l' Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con propria deliberazione.
3. Per l' espletamento delle proprie funzioni nelle sedi decentrate il difensore civico si avvale del personale messo a disposizione dalla Giunta regionale. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal difensore civico e a esso risponde per l' attività svolta.
4. Il difensore civico può altresì valersi dell' assistenza degli uffici regionali e, nei limiti degli stanziamenti a sua disposizione, di professionisti tratti - ove esistano - dagli albi dei consulenti tecnici esistenti negli uffici giudiziari dei distretti delle Corti d' Appello del Veneto.

Art. 15 - (Trattamento economico).

1. Al Difensore civico spettano le indennità di funzione e di missione, nonché i trattamenti di cui all'articolo 1, primo comma, lettere a) e b) della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 come da ultimo modificata con la legge regionale 4 marzo 1996, n. 8, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 16, secondo quanto disposto per i membri della Giunta regionale. (3)

Art. 16 - (Norma finanziaria).

1. All' onere di lire 500 milioni derivante dall' applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dello articolo 19, 5° comma della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, mediante prelevamento dalla partita n. 9 del fondo globale per le spese correnti iscritto al cap. 80210 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l' anno 1987.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988 è istituito il cap. 3460 denominato « Spese connesse all' istituzione del difensore civico regionale » con lo stanziamento di lire 500 milioni. 3. Per gli anni successivi, al finanziamento della presente legge si provvede con la legge di approvazione del Bilancio.

Note

(1) Articolo 8 comma 3 legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 ha modificato il comma disponendo che il difensore civico è nominato con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

(2) Articolo così sostituito da art. 52 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6

(3) Articolo così sostituito da art. 1 legge regionale 31 ottobre 1996, n. 33

ALLEGATO 2

NC

L. 15 maggio 1997, n. 127 (1).

Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

16. *Difensori civici delle regioni e delle province autonome.* — 1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali (79/a).

2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

17. *Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo.*

38. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

39. Nei casi previsti dal comma 38, il controllo è esercitato, dalla data di rispettiva istituzione, dai difensori civici comunali e provinciali; il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Fino all'istituzione del difensore civico, il controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dal comitato regionale di controllo.

43. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

ALLEGATO 3

L. 14 ottobre 1957, n. 1303

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957:
a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee.

195. [138E] 1. Il Parlamento europeo nomina un Mediatore, abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunicari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Conformemente alla sua missione, il Mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il Mediatore constati un caso di cattiva amministrazione, egli ne investe l'istituzione interessata, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. Il Mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione interessata. La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell'indagine.

Ogni anno il Mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini.

2. Il Mediatore è nominato dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura. Il suo mandato è rinnovabile.

Il Mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.

3. Il Mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi doveri, egli non sollecita né accetta istruzioni da alcun organismo. Per tutta la durata del suo mandato, il Mediatore non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno.

4. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (135).

ALLEGATO 4

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 254 del 30 ottobre 2000 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 30 ottobre 2000

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85001

N. 177/L

**Ripubblicazione del testo del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»,
corredato delle relative note.**

Art. 11.*Difensore civico*

1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.

3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127.

ALLEGATO 5

E/XXV

L. 5 febbraio 1992, n. 104 (1).

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (1/a).

36. Aggravamento delle sanzioni penali. — 1. Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 (50), qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà (50/a).

2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

Parlamento Italiano**ALLEGATO 6**

Legge 24 novembre 2000, n. 340

"Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999"pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 2000**Art. 15.***(Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi)*

1. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

"4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico".

ALLEGATO 6 bis**IL NUOVO SISTEMA DI TUTELA IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI: LA COMPETENZA DEL DIFENSORE CIVICO**

La centralità del diritto di accesso ai documenti amministrativi nell'ambito del processo di riforma della pubblica amministrazione è stata di recente ribadita dalla L. 24 novembre 2000, n. 340 (in vigore dal 10 dicembre 2000) recante "*Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999*".

L'art. 15 della citata legge, in particolare, incide in modo significativo sul sistema di tutela dell'accesso agli atti delineato dal capo V della L. 7 agosto 1990, n. 241, mediante l'introduzione di una nuova disciplina volta a sostituire il comma 4 dell'articolo 25 della legge da ultimo richiamata.

Il risultato, pur con alcuni limiti che saranno evidenziati nel prosieguo, è quello di offrire un energico ed innovativo strumento di tutela a disposizione del cittadino.

Si tratta di un obiettivo sicuramente condivisibile essendo noto come la conoscenza degli atti amministrativi rappresenti un importante presupposto per il corretto, sollecito ed imparziale esercizio dei pubblici poteri, rendendo di fatto possibile il controllo degli amministrati sugli atti che li riguardano. Un tale interesse alla conoscenza è purtroppo sovente frustrato da amministrazioni che ancor oggi faticano ad informare la propria attività al principio della trasparenza.

La norma posta dal citato art. 15 (che si riporta nell'apposito riquadro) si segnala principalmente per due aspetti: innanzitutto, perché individua nell'istituto del difensore civico il soggetto a cui può essere formulata, a fronte di illegittimo differimento o diniego di accesso, istanza di riesame; ed ulteriormente perché essa finisce per incidere - ciò che costituisce un'autentica novità per il nostro ordinamento - sul decorso dei termini perentori fissati dalla legge per proporre ricorso al Giudice amministrativo.

Va da subito rilevato come la scelta di attribuire al difensore civico il potere di riesaminare le determinazioni assunte dalle amministrazioni in materia di accesso appaia

connaturale alla ratio dell'istituto di difesa civica. Il difensore civico interviene, infatti, di norma su sollecitazione del privato, ma talvolta anche d'ufficio, nei casi di cattiva amministrazione, allorché l'amministrazione abbia assunto atti o comportamenti non conformi a legge. La caratteristica tipica del difensore civico, ciò che lo rende del tutto peculiare nel panorama amministrativo italiano, è data dal fatto che esso risulta sfornito di alcun concreto potere di incidere direttamente sui provvedimenti amministrativi, potendo agire unicamente avvalendosi del proprio autorevole prestigio, in modo indipendente, esterno ma al tempo stesso concomitante all'azione amministrativa.

La norma in commento, dunque, riconoscendo a tale organo la possibilità di riesaminare la determinazione negativa dell'amministrazione, rispetta la naturale vocazione dell'istituto, il quale può infatti esprimersi sulla eventuale illegittimità del differimento o del diniego del diritto di accesso, senza tuttavia disporre di un potere coercitivo nei confronti dell'amministrazione, la quale, quindi, ben potrà confermare in via espressa il proprio originario orientamento.

In tale evenienza al privato non resterà che la consueta via del ricorso al Giudice amministrativo, il quale deciderà in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della L. 241 del 1990.

Per quanto attiene alla richiesta di intervento del difensore civico, va notato come essa rappresenti solo una facoltà per l'interessato e non certo un obbligo, potendo lo stesso adire direttamente il Tribunale Amministrativo Regionale.

Tale facoltà va tuttavia esercitata nello stesso termine fissato per la proposizione del ricorso al Tribunale, ossia entro 30 giorni dal rifiuto, espresso o tacito, o dal differimento.

L'attivazione del rimedio della tutela civica ha l'effetto, come già anticipato, del tutto inedito per il nostro ordinamento, di incidere sulla decorrenza del termine per adire il Giudice amministrativo. Esso, infatti, è interrotto con la richiesta di riesame formulata al difensore civico, cominciando nuovamente a decorrere dalla data del ricevimento, da parte dell'istante, dell'esito della sua richiesta all'organo di difesa civica.

Si tratta di una previsione di rilievo, preordinata ad evitare che i tempi richiesti per il riesame dell'istanza di accesso agli atti - riesame che, come già osservato, non preclude all'amministrazione di confermarne il non accoglimento - si risolva nell'impossibilità di

ottenere, in sede giurisdizionale, una pronuncia favorevole con effetti vincolanti per l'amministrazione, per intervenuto decorso dei termini perentori d'insorgenza.

In relazione ai tempi del procedimento si rileva, peraltro, come la disposizione in esame non fissi un termine massimo entro cui l'attività di valutazione del difensore civico debba esprimersi. Tuttavia, sulla scorta di quanto disposto dall'art. 2 della L. n. 241 del 1990, tale termine deve intendersi di trenta giorni, salva diversa determinazione da parte dell'organo di tutela.

Occorre ora evidenziare come uno degli aspetti salienti della disciplina dell'art. 15 inerisca alla tematica del silenzio.

Se infatti resta confermato il pregresso regime, in forza del quale trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso, questa si intende rifiutata, dandosi origine ad un'ipotesi di silenzio-rigetto, l'art. 15 prevede che l'ulteriore inerzia serbata dall'amministrazione, successiva alla pronuncia di illegittimità del differimento o del diniego da parte del difensore civico, sia qualificabile in termini di silenzio-assenso. Con il risultato che a quest'ultima saranno addossate le conseguenze di una mancata adozione di un provvedimento espresso di rigetto.

Per comprendere appieno il significato di tale previsione, si consideri il caso di un ente che, a fronte di un'istanza di accesso agli atti presentata da un soggetto legittimato, non si sia espresso nel termine di 30 giorni. In tal caso si sarà formato il c.d. silenzio-rigetto. Il cittadino potrà allora, avvalendosi del nuovo sistema di tutela, rivolgersi al difensore civico, il quale ravvisata l'illegittimità del comportamento inerte della pubblica amministrazione comunicherà il proprio convincimento all'ente medesimo. L'ulteriore inerzia, protratta per altri 30 giorni, finirà per connotare il comportamento dell'amministrazione non più in termini di silenzio-rigetto ma, all'opposto, in termini di silenzio-assenso. Si tratta di una previsione di non poco conto diretta a colpire quelle amministrazioni che, noncuranti delle posizioni dei cittadini, ritengono di non dover fornire, sempre e comunque, una risposta espressa alle richieste dei cittadini.

Va peraltro sottolineato che vi è un caso in cui l'accesso deve ritenersi consentito pur a fronte di un provvedimento espresso di conferma di differimento o di diniego formulato nei

trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico. Si tratta dell'ipotesi in cui il provvedimento confermativo, diversamente da quanto richiesto dalla legge di semplificazione, sia sprovvisto di motivazione. La totale assenza di tale elemento dell'atto (ma, si badi, non anche la sua insufficienza o illogicità) si traduce, pertanto, nell'affermazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

* * *

Illustrata in sintesi la nuova disciplina della tutela all'accesso alla documentazione amministrativa, occorre ora mettere in rilievo il vero punto debole della stessa, costituito dalla concreta difficoltà di individuare il difensore civico competente.

Ed invero, il rinvio operato dal legislatore al "*difensore civico competente*", si scontra con l'assenza di una normativa nazionale in materia di difesa civica, la quale sola potrebbe delineare in modo puntuale ed esatta la distribuzione organica e razionale delle competenze tra i difensori civici operanti ai diversi livelli istituzionali (Stato, Regione, Provincia e Comune).

Ne consegue che in assenza di detta normativa, oltre a non essere prevista in Italia la figura del difensore civico nazionale (caso unico in Europa), la regolamentazione dell'istituto è rimessa ad una molteplicità di fonti normative.

Così, per quanto concerne il difensore civico regionale, la disciplina è dettata dalla specifica legge regionale (e talvolta dallo statuto), mentre con riguardo al difensore civico provinciale e comunale vale quanto previsto dalla legge nazionale (art. 11 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*"), che affida peraltro all'autonomia statutaria provinciale e comunale la puntuale definizione della figura in parola.

Ne discende che in materia di difesa civica il quadro delle competenze risulta essere assai disomogeneo. Il che non rappresenta certo un vantaggio per i cittadini.

Con specifico riguardo al nuovo sistema di tutela in materia di diritto di accesso, infatti, non di rado esso non potrà operare.

Ciò si verificherà in tutti i casi in cui gli Enti locali non avranno nominato il proprio difensore civico.

Il problema di fondo, da cui dipende in ultima analisi la bontà del nuovo sistema di tutela in esame, è infatti costituito dalla assoluta facoltatività dell'attivazione del difensore civico da

parte di Regioni, Province e Comuni, e dall'assenza di alcuna norma che devolva, in caso di mancata nomina del difensore civico da parte di un Ente territoriale, la relativa competenza al difensore civico operante al livello istituzionale più alto.

Occorre, poi, ricordare che ai sensi dell'art. 16 della L. 15 maggio 1997, n. 127 i difensori civici regionali e delle Province autonome sono competenti ("sino all'istituzione del difensore civico nazionale") anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle competenti in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia, esercitando le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.

Il sistema di tutela delineato dalla legge di semplificazione 1999 potrà quindi operare nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato in forza della richiamata previsione legislativa.

Non altrettanto può dirsi, tuttavia, con riguardo alle amministrazioni centrali dello Stato (*in primis* i ministeri), rispetto alle quali il privato dovrà accontentarsi del solo rimedio della tutela in sede giurisdizionale.

Va a questo punto evidenziato un ultimo rilevante aspetto che attiene alla effettività della realizzazione del diritto di accesso in via amministrativa.

Si ricorda in proposito che ai sensi dell'art. 17, comma 45, della L. 15 maggio 1997, n. 127, ai difensori civici regionali (e, ove non istituiti, ai comitati regionali di controllo) compete la nomina di un commissario *ad acta* in tutti i casi in cui i Comuni e le Province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge.

Ebbene, se si accoglie l'indirizzo interpretativo secondo cui nel novero degli atti obbligatori per legge debbono ricondursi tanto gli atti amministrativi in senso stretto quanto i comportamenti imposti dalla legge, integra per certo il presupposto che legittima il compimento dell'attività in via sostitutiva la mancata esibizione degli atti richiesti a seguito della formazione del silenzio accoglimento, secondo il meccanismo più sopra illustrato

(richiesta dell'interessato, inerzia dell'ente locale, ricorso al difensore civico locale, comunicazione di quest'ultimo all'ente, ulteriore inerzia).

Si tratta, com'è evidente, di una previsione di grande efficacia, che tuttavia risulta circoscritta al solo ambito provinciale e comunale. Il che conferma quanto detto circa la necessità di disporre quanto prima di una legislazione generale e coerente in tema di difesa civica.

Solo allora il meccanismo di garanzia in materia di accesso agli atti coniato dalla nuova legge di semplificazione - a cui va peraltro riconosciuta una rilevante funzione di deflazione del contenzioso - potrà esprimere pienamente le sue reali potenzialità.

Dott. Nicola De Conti, Avv. Francesco Magris
-Ufficio Difensore Civico della Regione Veneto-

Legge 24 novembre 2000, n. 340

"Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999"

Art. 15 (Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi)

«1. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

"4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico."»

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Articolo 11 (Difensore civico)

«1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale. ...»


Legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"

16. (Difensori civici delle regioni e delle province autonome)

«1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali. ...»

Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività Amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)

«45. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.»



ALLEGATO 7

Emendamento non accolto alla L. 24 novembre 2000, n. 340 recante:
"Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999"

Art. 13 bis

(Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome)

L'art. 16 della L. 15.5.1997 n.127 è così sostituito:

1. I Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome esercitano, sino all'istituzione del Difensore Civico Nazionale, le medesime funzioni loro attribuite dai rispettivi ordinamenti anche nei confronti delle Amministrazioni periferiche sia dello Stato che delle Aziende Statali e dei Concessionari dei Pubblici servizi, secondo gli ambiti territoriali di rispettiva competenza con esclusione di quelle che esercitano attività giurisdizionali, di difesa e di sicurezza pubblica, nonché nei confronti degli Enti Locali che non abbiano nominato il proprio difensore civico.
2. Le Regioni e le Province Autonome, che non hanno istituito il Difensore Civico vi provvedono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto anche dei principi desumibili dal presente articolo.
3. Al Difensore Civico delle Regioni, delle Province Autonome, delle Province e delle Città Metropolitane può essere rivolta istanza affinché su atti amministrativi suscettibili di impugnazione giurisdizionale eserciti un'azione di mediazione o, su consenso delle parti, un giudizio secondo equità, anche al fine di ridurre il contenzioso presso gli organi giurisdizionali.
4. Nel caso di cui al comma 3 l'istanza deve essere presentata dal soggetto interessato, ad uno dei Difensori Civici di cui al comma precedente, prima che sia decorso il termine previsto per l'impugnazione in sede giurisdizionale dell'atto.
5. L'Ufficio del Difensore Civico provvede alla immediata comunicazione dell'istanza all'Amministrazione che ha emanato l'atto, nonché agli altri soggetti individuabili sulla base dell'atto impugnato e nei confronti dei quali l'atto produce effetti vantaggiosi o pregiudizievoli, e convoca il rappresentante dell'Amministrazione cui è imputato l'atto e i soggetti interessati al fine di promuovere una soluzione consensuale della controversia. L'eventuale accordo, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è verbalizzato dal Difensore Civico ed è immediatamente esecutivo.
6. Nelle ipotesi disciplinate dal presente articolo la presentazione di una istanza al Difensore Civico sospende il decorso dei termini per la proposizione di ricorsi giurisdizionali fino a conclusione del procedimento dinanzi al Difensore Civico e, comunque, per un termine massimo di tre mesi.
7. In caso di pluralità di persone interessate, i rapporti tra i ricorsi giurisdizionali e l'istanza al Difensore Civico di cui al presente articolo è disciplinata ai sensi dell'articolo 20 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Gli interessati hanno comunque facoltà di rivolgersi al Difensore Civico, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
8. I Difensori Civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

ALLEGATO 8**Legge regionale 12 aprile 1999, n. 18**

Nuove norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato regionale di controllo.

**Capo I
Principi generali**

Art. 4

**Ritardo od omissione nel compimento di atti obbligatori per legge.
Controllo sostitutivo.**

1. In attuazione del comma 45 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, quando gli enti indicati all'art. 2 ritardano od omettono di compiere atti obbligatori per legge, il difensore civico regionale nomina un commissario ad acta che provvede ad assumere le necessarie determinazioni di norma entro il termine di sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.
2. Per atto obbligatorio per legge si intende ogni atto per il quale la legge nazionale o regionale determina in modo perentorio l'adozione da parte degli enti elencati all'art. 2, stabilendone i termini e le forme. Sono fatti salvi i casi per i quali la legge stabilisce diversamente le modalità di esercizio del potere sostitutivo.
3. Il Presidente del comitato regionale di controllo, accertato il ritardo o l'omissione nella adozione o nella approvazione da parte degli enti di un atto obbligatorio per legge, invita l'ente locale ad emanare l'atto fissando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta, salvo deroga per motivate ragioni.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, il Presidente del comitato regionale di controllo trasmette la pratica al difensore civico regionale che provvede alla nomina del commissario ad acta tenendo conto delle competenze professionali specifiche richieste per l'adempimento.
5. Il commissario ad acta provvede ad emanare l'atto entro il termine previsto nel conferimento dell'incarico e dà notizia dell'avvenuto adempimento all'ente interessato, al comitato regionale di controllo e al difensore civico regionale.
6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri per la determinazione dei compensi dei commissari ad acta, nonché per la definizione degli aspetti organizzativi correlati all'esercizio dei compiti previsti dal presente articolo.

ALLEGATO 9**Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.**

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2000).

Art. 14

Modifiche della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni.

1. Il comma 14 dell'art. 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21, è così sostituito:

"14. La variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente e acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune interessato".

2. Dopo il terzo comma dell'art. 69 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, è inserito il seguente comma:

"L'ente locale che, in presenza delle condizioni per l'obbligo di astensione previsto dall'art. 19 della legge 3 agosto 1999, n. 265, "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142" non può deliberare su piani urbanistici per la cui adozione o approvazione ricorrono i presupposti di cui all'art. 4 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 18, chiede al Difensore civico regionale la nomina di un commissario per l'adozione o l'approvazione del provvedimento. Il Difensore civico si avvale per l'istruttoria della competente struttura regionale della Giunta regionale e procede alla nomina del commissario entro sessanta giorni dalla richiesta. Non possono essere nominati commissari dipendenti pubblici che svolgono attività istruttorie nel procedimento di adozione o approvazione dello strumento urbanistico interessato".

ALLEGATO 10

A/XLVIII

L. 3 agosto 1999, n. 265 (1).

Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla L. 8 giugno 1990, n. 142 (2).

19. Condizione giuridica degli amministratori locali. — 1. Gli amministratori di cui all'articolo 18, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

2. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 1 sia stata dimostrata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Durante l'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

3. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 18, comma 2, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.

4. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti

durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicendamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità. Nell'assegnazione della sede per l'espletamento del servizio militare di leva o di sue forme sostitutive è riconosciuta agli amministratori locali la priorità per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa più vicine. Il servizio sostitutivo di leva non può essere espletato nell'ente nel quale il soggetto è amministratore o in un ente dipendente o controllato dalla medesima amministrazione.

ALLEGATO II

15.09.1998

619 nuovo T.U.doc

I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

**TESTO UNIFICATO
DELLE
PROPOSTE DI LEGGE NN. 619 ed abb.**

“Norme in materia di difensore civico”

capo I
NORME GENERALI

- Art. 1. *(Ufficio del difensore civico)*
- Art. 2. *(Principi dell'azione del difensore civico)*
- Art. 3. *(Soggetti destinatari)*
- Art. 4. *(Status del difensore civico)*

capo II
DIFENSORE CIVICO NAZIONALE

- Art. 5. *(Ufficio del difensore civico nazionale)*
- Art. 6. *(Requisiti, incompatibilità ed indennità)*
- Art. 7. *(Relazione annuale)*

capo III
DIFENSORE CIVICO REGIONALE E LOCALE

- Art. 8. *(Difensore civico regionale)*
- Art. 9. *(Difensore civico locale).*

capo IV
FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

- Art. 10. *(Funzioni di sollecitazione e di impulso).*
- Art. 11. *(Istruzione).*
- Art. 12. *(Conclusione dei procedimenti di sollecitazione e di impulso).*
- Art. 13. *(Funzioni di composizione di controversie e rapporti con i ricorsi giurisdizionali).*
- Art. 14. *(Sanzioni).*

capo V
ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

- Art. 15. *(Entrata in vigore).*
- Art. 16. *(Norma transitoria)*

NORME IN MATERIA DI DIFENSORE CIVICO**(Testo unificato A.C. 619 e abb.)****Testo degli artt. 1-5 approvati nella seduta della I Commissione in sede referente del 9 settembre 1998****capo I****NORME GENERALI****Art. 1.***(Ufficio del difensore civico)*

1. Al fine di rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia della persona nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di assicurare e promuovere il pieno rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, è istituito, ai diversi livelli istituzionali, secondo i rispettivi ordinamenti, il difensore civico. Il difensore civico collabora con le organizzazioni di difesa civica.
2. Il difensore civico, ferme le competenze attribuite dalla legge alle autorità di garanzia e di vigilanza, agli organi di controllo e all'autorità giurisdizionale, esercita le funzioni di cui alla presente legge.
3. L'ufficio del difensore civico, ai diversi livelli istituzionali nei quali è istituito, gode di autonomia amministrativa e contabile secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

Art. 2.*(Principi dell'azione del difensore civico)*

1. Il difensore civico esercita la sua attività in piena autonomia di giudizio ed indipendenza e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
2. Il difensore civico è tenuto a ricevere ciascuna segnalazione o istanza presentate al suo ufficio indipendentemente dalla propria competenza. Qualora il difensore civico valuti la propria incompetenza rispetto a segnalazioni o istanze presentate, provvede ad inviarle all'ufficio competente, dandone contemporanea comunicazione all'interessato.
3. Il difensore civico interviene a difesa del cittadino, a seguito di segnalazioni o istanze presentate da cittadini ovvero da formazioni sociali nelle quali questi sono organizzati o su specifica segnalazione degli organi di informazione, a tutela di interessi singoli, collettivi o diffusi, al fine di garantire legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità nell'azione di uffici e servizi, anche in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. In ogni atto notificato al destinatario è indicata la possibilità di rivolgersi al difensore civico. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, in ogni atto di comunicazione o pubblicizzazione, di informare i destinatari della facoltà di rivolgersi al difensore civico.
5. Il difensore civico non può intervenire in questioni concernenti il rapporto d'impiego o di lavoro con gli enti di cui all'articolo 3.
6. Al difensore civico è affidata la vigilanza su quei settori delle pubbliche amministrazioni e su quelle strutture che svolgono compiti ed erogano servizi nei confronti di particolari categorie di soggetti in condizione di disagio personale e sociale, al fine di verificare che l'attività svolta nei loro confronti sia improntata a criteri di umanità, sollecitudine, ragionevolezza ed equità. Il difensore civico segnala alle autorità competenti modi e tempi necessari per rimuovere le omissioni e le inefficienze riscontrate ed informando, nei casi di particolare gravità, l'opinione pubblica in ordine alle disfunzioni rilevate e ai rimedi proposti.

Art. 3.*(Soggetti destinatari)*

1. Il difensore civico nazionale esercita le sue funzioni nei confronti di:
 - a) **amministrazioni statali centrali, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia;**
 - b) **aziende statali;**
 - c) **enti pubblici non territoriali sottoposti alla vigilanza dello Stato;**
 - d) **concessionari di pubblici servizi di ambito territoriale nazionale o sovraregionale;**
 - e) **soggetti pubblici e privati che comunque gestiscono servizi di ambito territoriale nazionale o sovraregionale.**

1. Il difensore civico regionale esercita le sue funzioni nei confronti di:
 - a) **amministrazioni regionali;**
 - b) **aziende regionali;**
 - c) **enti pubblici non territoriali sottoposti alla vigilanza delle Regioni;**
 - d) **concessionari di pubblici servizi di ambito territoriale regionale.**
 - e) **amministrazioni statali periferiche, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, ed altre organizzazioni di cui al comma 1, limitatamente all'attività da esse svolta in ambito regionale.**

1. Il difensore civico locale esercita le sue funzioni nei confronti di:
 - a) **province, comuni, comunità montane ed altri enti locali;**
 - b) **aziende provinciali, comunali ed intercomunali, consorzi pubblici locali ed istituzioni;**
 - c) **enti pubblici non territoriali sottoposti alla vigilanza provinciale o comunale;**
 - d) **concessionari di pubblici servizi di ambito territoriale locale;**
 - e) **soggetti pubblici e privati che comunque gestiscono servizi di ambito territoriale locale.**

Art. 4.*(Status del difensore civico)*

1. Il difensore civico, se è dipendente da una pubblica amministrazione, è collocato in aspettativa senza assegni per l'intera durata del mandato e non può conseguire promozioni se non per anzianità.
2. *(soppresso)*

art. 4-bis

1. **Il mandato del difensore civico nazionale è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.**
2. **Le province e i comuni disciplinano nei rispettivi statuti e regolamenti la durata del mandato dei difensori civici locali.**

capo II
DIFENSORE CIVICO NAZIONALE

Art. 5.

(Ufficio del difensore civico nazionale)

1. L'ufficio del difensore civico nazionale è composto:
 - a) dal difensore civico nazionale;
 - b) dai difensori civici aggiunti.
1. Il difensore civico nazionale è nominato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente della Camera dei Deputati e del Presidente del Senato della Repubblica.
2. Il difensore civico nazionale nomina, sentiti i Presidenti della Camera e del Senato, sei difensori civici aggiunti, cui possono essere affidati specifici settori di competenza.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del difensore civico nazionale le funzioni vicarie sono svolte dal difensore civico aggiunto delegato o, in mancanza di questo, dal più anziano di età.
4. All'ufficio del difensore civico nazionale sono assegnati dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato in misura non superiore a trenta unità, su proposta del difensore civico nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri del Tesoro e della Funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di nomina del difensore civico nazionale.
5. Le spese di funzionamento dell'ufficio del difensore civico nazionale sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
6. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del difensore civico nazionale sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e su parere dello stesso difensore civico nazionale.

Art. 6.*(Requisiti, incompatibilità ed indennità)*

1. Il difensore civico nazionale è scelto fra i cittadini che, in possesso dei requisiti per essere eletti senatori, diano prova, sulla base di un documentato *curriculum*, per il prestigio personale e l'attività precedentemente svolta, di competenza in materia giuridico-amministrativa, di competenza e di esperienza nel campo della tutela dei diritti dei cittadini, di conoscenza delle pubbliche amministrazioni e di massima garanzia di moralità e di obiettività.
2. I difensori civici aggiunti devono possedere gli stessi requisiti richiesti per il difensore civico nazionale.
3. L'ufficio del difensore civico nazionale e dei suoi aggiunti è incompatibile con qualsiasi altro impiego pubblico o privato, professione, attività imprenditoriale o carica, anche elettiva. Il difensore civico e i suoi aggiunti, per tutto il periodo del mandato, non possono essere iscritti a partiti politici, né svolgere attività politiche.
4. Al difensore civico nazionale è riconosciuta una indennità di carica pari a quella spettante ai membri della Camera dei Deputati. Ai difensori civici aggiunti è riconosciuta una indennità di carica pari all'80 per cento dell'indennità spettante al difensore civico nazionale.

Art. 7.*(Relazione annuale)*

1. Il difensore civico nazionale, tenendo anche conto delle informazioni raccolte dai difensori civici regionali e locali, redige e trasmette, entro il 30 giugno di ogni anno ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sull'attività complessivamente svolta con riferimento agli accertamenti espletati, ai risultati conseguiti, alle disfunzioni riscontrate, ai rimedi normativi o organizzativi ritenuti utili o necessari. In casi di particolare gravità ed urgenza può essere presentata una relazione straordinaria.
2. Il difensore civico nazionale dà conto periodicamente, tramite la stampa e gli altri mezzi di comunicazione sociale, dei contenuti più rilevanti della propria attività, avvalendosi, se del caso, di mezzi e strumenti posti a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine può richiedere l'accesso radiofonico e televisivo. Può altresì rendere pubbliche singole questioni, nel rispetto delle eventuali esigenze di riservatezza delle persone coinvolte.

capo III
DIFENSORE CIVICO REGIONALE E LOCALE

Art. 8.

(Difensore civico regionale).

1. Ogni regione istituisce l'ufficio del difensore civico regionale.
2. All'istituzione del difensore civico le regioni provvedono con apposita legge che stabilisce l'organizzazione, la copertura finanziaria dell'ufficio e le modalità di funzionamento nell'ambito dei principi fondamentali posti dalla presente legge. Le modalità di nomina del difensore civico regionale sono stabilite dalla legge regionale in modo da garantire l'imparzialità dell'organo.
3. La legge regionale stabilisce l'indennità per il difensore civico, la quale non può essere superiore al trattamento economico complessivo corrispondente a quello di componente del Consiglio regionale; può inoltre prevedere l'istituzione di difensori civici aggiunti e stabilisce altresì le dimensioni massime della dotazione organica e le modalità di reperimento del personale.
4. La legge regionale stabilisce i requisiti e le incompatibilità del difensore civico regionale, in armonia con i principi stabiliti dalla presente legge.

Art. 9.*(Difensore civico locale).*

1. Le province istituiscono l'ufficio del difensore civico locale.
2. I comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti e le comunità montane istituiscono l'ufficio del difensore civico locale.
3. L'istituzione dell'ufficio, l'organizzazione, il funzionamento, l'organico e le modalità di elezione del difensore civico sono stabilite dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale, nell'ambito delle norme di cui alla presente legge.
4. I comuni con popolazione non superiore ai 50 mila abitanti si possono convenzionare fra loro, fino a raggiungere la soglia di 50 mila abitanti, per l'istituzione di un comune ufficio del difensore civico. In mancanza di convenzione, nell'ambito territoriale di tali comuni opera l'ufficio del difensore civico locale istituito dalle amministrazioni provinciali. Nei territori montani opera l'ufficio del difensore civico costituito dalla comunità montana.
5. Il difensore civico locale deve possedere i medesimi requisiti del difensore civico nazionale ed è soggetto alle medesime incompatibilità, limitatamente all'ambito di competenza.
6. Le province si convenzionano con i comuni aventi popolazione superiore ai 100 mila abitanti per stabilire modalità di coordinamento dei rispettivi uffici.
7. Il regolamento provinciale o comunale stabilisce l'eventuale istituzione del difensore civico locale aggiunto, definendone il numero. Il difensore civico aggiunto può operare, in base a quanto stabilisce il regolamento, sia per uno specifico settore di competenza, sia per un determinato ambito territoriale.
8. Il regolamento provinciale o comunale stabilisce l'indennità del difensore civico locale che non può comunque in nessun caso superare l'indennità massima stabilita per i membri della giunta del rispettivo ente locale ovvero dell'ente locale avente popolazione equivalente a quello dell'associazione intercomunale.
9. L'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato.

capo IV
FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 10.

(Funzioni di sollecitazione e di impulso).

1. Le funzioni di sollecitazione e di impulso nei confronti delle pubbliche amministrazioni sono esercitate sia su richiesta dei soggetti interessati sia d'ufficio e si concludono con specifiche raccomandazioni dirette alle pubbliche amministrazioni stesse. Il difensore civico compie i controlli di legittimità sugli atti degli enti locali previsti dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Il difensore civico può intervenire su istanza o segnalazione di qualsiasi soggetto, anche se minore, interdetto o inabilitato, nonché enti pubblici o privati e formazioni sociali. L'istanza non è soggetta ad alcuna formalità particolare, è esente da imposta di bollo e può essere presentata a qualsiasi difensore civico operante sul territorio della Repubblica.
3. Il difensore civico interviene qualora rilevi casi di cattiva amministrazione nell'attività svolta dai soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge.
4. Il difensore civico, nei limiti della propria competenza, può svolgere indagini relative al rispetto dei principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità su tutti i settori delle pubbliche amministrazioni, segnalando agli organi competenti le disfunzioni relative e suggerendo le opportune modifiche da apportare in sede legislativa, regolamentare o organizzativa.
5. Il difensore civico trasmette le istanze relative a casi di cattiva amministrazione imputabili agli organi comunitari al mediatore europeo, dandone contestualmente notizia al soggetto che ha presentato l'istanza.
6. Il difensore civico regionale e locale può promuovere e presentare azioni e ricorsi giurisdizionali a tutela di interessi collettivi o diffusi afferenti alle comunità presso le quali svolge il suo ufficio.
7. Il difensore civico può richiedere all'autorità giudiziaria di essere informato dell'eventuale inizio del procedimento penale relativamente a questioni dal medesimo segnalate. L'autorità giudiziaria informa il difensore civico della richiesta di archiviazione del procedimento penale.

Art. 11.*(Istruzione).*

1. Il difensore civico, ravvisata l'esigenza di intervenire, richiede informazioni o chiarimenti sull'atto o sul comportamento oggetto del suo intervento.
2. In caso di mancata risposta alle informazioni o ai chiarimenti richiesti o qualora non li ritenga sufficienti, il difensore civico può:
 - a) accedere a qualsiasi ufficio dei soggetti di cui all'articolo 3;
 - b) esaminare ed ottenere il rilascio di copia in carta libera ed in esenzione da diritti d'ufficio di qualunque documento relativo all'oggetto del proprio intervento, senza i limiti del segreto d'ufficio, anche qualora si tratti di documenti sottratti all'accesso in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, salvi i limiti previsti per il diritto d'accesso ai documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
 - c) convocare, con congruo preavviso, il responsabile del procedimento o dell'ufficio competente per esaminare congiuntamente la pratica;
 - d) convocare, con congruo preavviso, il responsabile del comportamento per avere i chiarimenti necessari;
 - e) promuovere l'attivazione della conferenza dei servizi o dell'accordo di programma, nell'ipotesi in cui la normativa prevede che ciò possa avvenire ad iniziativa dei privati.
1. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il difensore civico può convocare congiuntamente o separatamente le parti per tentare un'azione di mediazione sino al raggiungimento e alla formalizzazione dell'accordo.
2. Il difensore civico è tenuto al segreto su quanto acquisito sulla base di atti esclusi dal diritto d'accesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché su atti segreti o comunque riservati.

Art. 12.

(Conclusione dei procedimenti di sollecitazione e di impulso).

1. Il difensore civico, esaurita l'istruttoria, formula i suoi rilievi alla pubblica amministrazione interessata.
2. Il funzionario o l'organo competente può accogliere le richieste del difensore civico nel termine stabilito dalla legge o da lui indicato; in caso contrario è tenuto a comunicare al difensore civico gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali ha ritenuto di non accogliere, anche in parte, le sue osservazioni.
3. Qualora le valutazioni del difensore civico in tutto o in parte non siano state recepite nel provvedimento conclusivo del procedimento, se ne deve dare adeguata motivazione.
4. In caso di inerzia della pubblica amministrazione il difensore civico può richiedere all'autorità competente la nomina di un commissario *ad acta*, qualora si tratti di atti dovuti, illegittimamente omissi. Nei casi previsti dalla legge ovvero quando per ulteriore inerzia l'autorità competente ometta la nomina del commissario *ad acta* nei tempi fissati dalla richiesta, il difensore civico, previa ulteriore diffida, procede alla nomina di un proprio commissario *ad acta*, definendo il termine massimo entro cui il provvedimento deve essere emanato. Le spese relative all'azione del commissario nominato dal difensore civico sono a carico dell'ente inadempiente.
5. Qualora il difensore civico, sollecitato da un'istanza, ritenga che nell'applicazione delle norme di legge o delle disposizioni regolamentari si dia luogo a un'ingiustizia, può suggerire al soggetto chiamato in causa le soluzioni che consentano di regolare secondo giustizia il caso del richiedente e proporre all'autorità competente le misure che egli giudichi atte a porvi rimedio, nonché suggerire le opportune modifiche alle disposizioni legislative o regolamentari.
6. Il difensore civico comunica l'esito dell'intervento all'interessato, indicando le eventuali iniziative che egli può intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.

Art.13.

(Funzioni di composizione di controversie e rapporti con i ricorsi giurisdizionali)

1. La funzione di composizione dei conflitti è finalizzata sia a tutelare i cittadini nei confronti delle pubbliche amministrazioni sia a ridurre il contenzioso esistente presso gli organi giurisdizionali e si esplica mediante l'azione di mediazione tra le parti in lite.
2. Qualora l'istanza al difensore civico abbia ad oggetto un atto amministrativo suscettibile di impugnazione giurisdizionale, essa deve essere presentata dai soggetti interessati entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell'atto. È comunque fatta salva la facoltà di proporre, anche oltre il predetto termine, istanza ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.
3. La competenza dell'ufficio del difensore civico si determina sulla base dell'efficacia degli atti amministrativi suscettibili di impugnazione giurisdizionale. È competente il difensore civico nazionale per gli atti amministrativi ad efficacia nazionale o pluriregionale; è competente il difensore civico, regionale o locale, per gli atti amministrativi con efficacia limitata ai rispettivi ambiti territoriali.
4. L'ufficio del difensore civico provvede alla immediata comunicazione dell'istanza all'amministrazione che ha emanato l'atto, nonché agli altri soggetti, individuabili sulla base dell'atto impugnato, nei confronti dei quali l'atto produce effetti vantaggiosi o pregiudizievoli. Contestualmente, il difensore civico convoca il rappresentante dell'amministrazione cui è imputato l'atto e i soggetti interessati al fine di promuovere una soluzione consensuale della controversia. L'accordo, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.241, è verbalizzato dal difensore civico ed è immediatamente esecutivo.
5. Il difensore civico può disporre, d'ufficio o su istanza di parte, la sospensione cautelare dell'atto per un periodo non superiore a trenta giorni, e, in caso di omissione di atti da parte dell'Amministrazione, nomina un commissario *ad acta* per l'adozione di essi.
6. Nelle ipotesi disciplinate dal presente articolo la presentazione di una istanza al difensore civico sospende il decorso dei termini per la proposizione di ricorsi giurisdizionali fino a conclusione del procedimento dinanzi al difensore civico e, comunque, per un termine massimo di sei mesi.
7. In caso di pluralità di persone interessate, i rapporti tra i ricorsi giurisdizionali e l'istanza al difensore civico di cui al presente articolo è disciplinata ai sensi dell'articolo 20 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Gli interessati hanno comunque facoltà di rivolgersi al difensore civico ai sensi dell'articolo 9 della presente legge.

Art. 14.*(Sanzioni).*

1. I destinatari degli interventi del difensore civico sono tenuti ad agevolare il compito del difensore civico stesso.
2. **Il difensore civico, in caso di mancata collaborazione da parte dei funzionari interpellati segnala il fatto all'amministrazione di appartenenza al fine dell'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari, secondo le norme stabilite dai diversi ordinamenti e secondo quanto disposto dalle norme contrattuali.**
3. L'organo competente ad attivare il procedimento disciplinare vi provvede, salvo che, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta del difensore civico, questi non gli comunichi la richiesta di archiviazione con atto motivato.
4. L'esito del procedimento disciplinare è comunicato al difensore civico.

Art. 16*(Norma transitoria)*

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano il proprio ordinamento ai principi fondamentali contenuti nella presente legge.
2. Qualora, dopo il termine di cui al comma 1, la regione permanga priva di legge sul difensore civico, il presidente del consiglio regionale nomina il difensore civico regionale che opera come tale, sino alla nomina del difensore civico regionale conseguente all'attuazione della legge regionale nel frattempo entrata in vigore, secondo i criteri e le modalità che la presente legge stabilisce per il difensore civico nazionale.
3. Qualora, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio dell'ente locale non abbia approvato o modificato il proprio statuto e il proprio regolamento del difensore civico per adeguarlo ai principi della presente legge, il difensore civico regionale nomina a tal fine un commissario *ad acta* che provvede in via sostitutiva entro 60 giorni dalla nomina. Qualora il consiglio regionale o il consiglio dell'ente locale non nomini il difensore civico entro i termini stabiliti dai rispettivi ordinamenti ovvero non nomini il proprio primo difensore civico, il presidente del rispettivo consiglio provvede in via sostitutiva alla nomina del difensore civico che resta in carica sino alla nomina del difensore civico da parte del competente organo.
4. Nei comuni con popolazione non superiore a 100 mila abitanti nei quali l'ufficio del difensore civico è stato costituito ed è operante in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, l'ufficio medesimo esercita le funzioni previste dalla presente legge sino alla costituzione dell'ufficio comune di cui all'articolo 9, comma 4, che deve avvenire entro un anno.

ALLEGATO 12

IL DIFENSORE CIVICO NEGLI STATUTI DELLE NUOVE REGIONI

Proposte del coordinamento nazionale dei difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Con queste proposte, offerte alla riflessione di tutti coloro che avranno parte nella definizione dei nuovi statuti regionali, il coordinamento nazionale dei difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano intende dare il proprio specifico contributo all'impulso riformatore che caratterizza sul piano regionale l'attuale fase di modernizzazione della Repubblica delle autonomie.

1. Premessa: un contributo specifico dai difensori civici

Il coordinamento nazionale dei difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano svolge sin dalla sua costituzione (1995) una costante funzione di stimolo nei confronti delle diverse sedi istituzionali a favore dell'affermazione, dello sviluppo e del consolidamento della difesa civica nell'ordinamento della Repubblica.

Tale azione si è espressa con particolare impegno in occasione dei lavori della commissione parlamentare per le riforme costituzionali (radicamento costituzionale dell'istituto del difensore civico) e nel corso dell'iter parlamentare della proposta di legge in materia di difesa civica (AC n. 619).

Sui due suddetti temi il coordinamento ha altresì svolto un'azione di sensibilizzazione rivolta sia alle singole Regioni, sia alle loro espressioni interregionali.

Il frutto più significativo di questa opera è stata l'approvazione dell'art. 16 della l. n. 127/1997 che ha esteso alle amministrazioni periferiche dello stato, in attesa dell'istituzione del difensore civico nazionale, la competenza d'intervento dei difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

L'avvio della settima legislatura nelle Regioni a statuto ordinario assume particolare rilevanza per il futuro dell'istituto del difensore civico.

La revisione degli statuti voluta dall'art. 123 Cost. come modificato dalla legge costituzionale n. 1/1999 dà infatti l'opportunità di approfondire e aggiornare le ragioni di un rinnovato radicamento statutario di questo moderno istituto di tutela dei diritti e degli interessi della persona e del cittadino.

Il coordinamento e ciascun difensore civico regionale sono impegnati perciò a svolgere in questa fase non solo una funzione di indicazione e orientamento come in passato, ma sono disponibili ad essere coinvolti, come protagonisti della difesa civica regionale, nella messa a punto delle disposizioni statutarie in materia.

Ai Consigli regionali si offre così l'opportunità di avvalersi dell'esperienza di esercizio della funzione per ottimizzarne la definizione ordinamentale e la collocazione istituzionale nel nuovo impianto statutario.

Le proposte del coordinamento hanno come formali destinatarie le Regioni a statuto ordinario alle quali si rivolge l'art. 123 Cost. E' tuttavia auspicabile un effetto riflesso sulle Regioni a statuto speciale e sulle Province autonome di Trento e Bolzano con beneficio generalizzato su tutto il territorio nazionale.

2. Un'occasione straordinaria: nuovi statuti per nuove Regioni

Al di là delle innovazioni recate dal nuovo art. 123 Cost. nell'iter di approvazione degli statuti, l'occasione è straordinaria in quanto le precedenti disposizioni dell'art. 123 Cost. prevedevano che "lo statuto ... stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione", mentre le nuove prevedono che "lo statuto ... determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento".

Con l'espressione "forma di governo" (espressione che entra per la prima volta nella costituzione) si circoscrive un oggetto delimitato, che può forse offrire spunti per un'autonoma analisi rispetto all'altro oggetto, "i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento". Questa autonomia dei due oggetti è tuttavia relativa.

Si deve considerare infatti che l'espressione "forma di governo" obbliga non solo a definire i rapporti tra gli "organi di governo" in senso stretto - intesi cioè come "esecutivo" (Giunta) e come Presidente della Giunta - e l'altro organo regionale di rilievo costituzionale (il Consiglio), ma obbliga anche a disciplinare i rapporti

di tutti questi con il "sistema esterno", sia istituzionale (quello cioè costituito dagli altri soggetti istituzionali) sia comunitario (quello cioè costituito dai cittadini e dalle loro espressioni associative e collettive, quale che sia la loro valenza considerata: economica, sociale, culturale, ecc...).

Proprio in questo ultimo ambito di interrelazioni, quello delle interrelazioni tra "sistema interno" e sistema esterno (istituzionale e comunitario), si individua uno spazio nel quale fondare le ragioni di una presenza dell'istituto del difensore civico nello statuto.

Il difensore civico si configura così nella sua natura propria di istituto che dà effettività e certezza all'esercizio del diritto di tutela, secondo criteri e procedure non giurisdizionali, riconosciuto agli interlocutori esterni del "sistema Regione" e che, solo in conseguenza di ciò, può essere anche qualificato come meccanismo che favorisce la fluidità procedimentale nell'azione amministrativa.

L'ampliamento degli spazi di autodeterminazione regionale nel qualificare l'istituto del difensore civico che risulta da questo approccio è evidente. Ed ha rilevanza sia nel qualificare l'esercizio dei diritti della persona e la loro effettività, sia nel qualificare in senso compiutamente democratico il profilo e le performances delle istituzioni rappresentative e delle relative strutture.

3. Le norme statutarie sul difensore civico sono necessarie

Alcune Regioni sin dal loro sorgere colsero l'opportunità di dare un radicamento statutario all'istituto del difensore civico. I tre decenni ormai trascorsi da quella stagione suggeriscono tuttavia l'utilità di una riflessione aggiornata, che tenga cioè conto dell'evoluzione nel frattempo verificatasi in sede di analisi scientifica, di dibattito istituzionale, di definizione legislativa (statale e regionale), nel nostro e negli altri Paesi.

La qualificazione delle norme statutarie sul difensore civico come **norme necessarie** deriva sia dalla **natura** dell'istituto sia dal **fine** che le norme statutarie si propongono.

Superata nel nostro Paese la fase fondativa dell'istituto, l'esperienza maturata consente di connotarlo in termini di **funzione necessaria** in quanto la funzione che il difensore civico assolve non è assolta e non può essere assolta da altro organo (**esclusività della funzione**). Dalla specificità della missione deriva infatti la necessità dell'istituto.

Il difensore civico è un **istituto necessario** perché ci sono problemi e questioni che angustiano gli interlocutori delle istituzioni alla cui soluzione non si perviene, di fatto, percorrendo le vie del dialogo tra società e politica, tra società e burocrazia, tra società e sistema giudiziario.

Non nel dialogo società-politica, perché nel rapporto società-politica il cittadino

è inevitabilmente indotto a qualificarsi come "parte" (politica) anche per soddisfare esigenze che ha diritto di soddisfare non facendo leva su una dichiarazione di schieramento, ma puntando esclusivamente sulle sue qualità di cittadino e di persona.

Non nel dialogo società-burocrazia, perché nel rapporto società-burocrazia il cittadino è generalmente più debole del suo interlocutore sotto il profilo tecnico (conoscenza e maneggio delle norme, delle procedure, dei meccanismi) e perché qualsivoglia apparato è tendenzialmente più forte rispetto al singolo individuo.

Non nel dialogo società-sistema giudiziario, perché le risposte della sede giurisdizionale sono strutturalmente collocate a valle delle decisioni assunte dagli apparati amministrativi, quando cioè le decisioni si sono ormai configurate in atti e provvedimenti, mentre gli interlocutori delle pubbliche amministrazioni devono poter esercitare il diritto di partecipazione lungo lo snodarsi di tutto il procedimento, sin dal suo inizio.

Il difensore civico così inteso è un meccanismo necessario anche perché la sua azione favorisce la crescita della qualità democratica del rapporto tra cittadini ed istituzioni. Infatti, ponendosi con competenza a fianco della parte più debole, il difensore civico contribuisce a restituire centralità sostanziale alla persona e al cittadino quando sono interlocutori del sistema istituzionale.

Anche il fine che si propongono le norme statutarie induce a qualificarle come norme necessarie. Il loro fine infatti è quello di favorire il consolidamento di un'accezione dell'istituto tendenzialmente univoca, almeno a livello regionale, in concomitanza con la nuova consistenza istituzionale che le Regioni assumono nell'assetto costituzionale della Repubblica attraverso l'attuazione della legge costituzionale n. 1/1999.

4. I contenuti delle norme statutarie in materia di difensore civico

Le disposizioni statutarie sul difensore civico devono essere essenziali, tipizzanti e orientative della legislazione ordinaria che le completa.

L'essenzialità obbliga a delimitare la materia trattata in sede statutaria circoscrivendola esclusivamente agli elementi necessari.

L'istituto deve essere comunque tratteggiato nello statuto per gli aspetti connotativi delle sue proprietà tipiche; che lo caratterizzano cioè, distinguendolo.

Le norme statutarie, proprio per la loro essenzialità e per il loro scopo di tipizzazione, non possono esaurire tutte le esigenze di regolazione dell'istituto, e tuttavia devono orientare ciò che non è determinato direttamente dalle norme statutarie stesse.

Alla luce di tali criteri possono essere enucleati i seguenti contenuti che, riconosciuta la difesa civica regionale come funzione necessaria,

sostanziano le disposizioni statutarie sul difensore civico:

- a) *va affermata l'istituzione del difensore civico mettendola in relazione alle sue finalità di tutela secondo criteri e procedure non giurisdizionali della dignità, dei diritti e degli interessi della persona e del cittadino nei confronti delle pubbliche amministrazioni, anche mediante la promozione di comportamenti ispirati al buon andamento e all'imparzialità nell'azione amministrativa;*
- b) *il difensore civico è Ufficio (istituto) indipendente;*
- c) *il difensore civico è designato dal Consiglio regionale e allo stesso riferisce;*
- d) *il difensore civico agisce in autonomia ed interviene su richiesta o di propria iniziativa;*
- e) *destinatari degli interventi del difensore civico sono gli organi e le strutture competenti a porre rimedio alle illegittimità, iniquità e disfunzioni accertate dal difensore civico e a rimuoverne le cause.*

Se questa è la materia da disciplinare in sede statutaria, altri aspetti devono essere solo "lanciati" da disposizioni statutarie e lasciati alla disciplina della legge "ordinaria" che completa l'ordinamento dell'istituto.

La norma statutaria si limiterà in tal caso a individuare l'oggetto dei contenuti e a stabilire la finalizzazione che l'enunciato normativo ordinario dovrà statuire per detti contenuti.

Essi sono:

fi i requisiti e le modalità per la nomina, lo status, le risorse finanziarie e organizzative e i criteri che regolano l'esercizio della funzione del difensore civico per assicurarne l'indipendenza e l'efficacia.

5. La collocazione delle norme in materia di difensore civico nei nuovi statuti

Per individuare la corretta collocazione delle norme sul difensore civico nel testo dai nuovi statuti occorre rifarsi alle considerazioni di merito già svolte.

Gli statuti regionali originari sono ricchi di affermazioni generali e di principio sui diritti della persona e del cittadino.

Nei trent'anni trascorsi dalla loro formulazione si sono tuttavia evoluti fenomeni di grande rilevanza che hanno arricchito la dinamica sociale e istituzionale di aspetti nuovi (migrazioni, nuove povertà, diverso rapporto pubblico-privato, integrazione europea, riforme amministrative, ecc.). Tutto ciò stimola le istituzioni a dare più espreso rilievo alla tutela da un lato dei diritti umani, dall'altro lato alla tutela dei diritti delle persone quando si rapportano agli apparati pubblici.

In coerenza con l'ineludibile criterio di accompagnare sempre le affermazioni di principio con l'istituzione e la messa in esercizio degli strumenti che le trasformano in realtà effettuale, **gli statuti regionali devono collocare le norme**

in materia di difensore civico nel contesto delle disposizioni in materia di tutela dei diritti umani e di cittadinanza.

Questo è il posizionamento più coerente con l'ispirazione dell'istituto che si è consolidata nell'esperienza internazionale e che ha alimentato anche l'esperienza delle Regioni italiane e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Mentre apparirebbe ormai impropria una collocazione nell'ambito dei titoli che trattano di "amministrazione", "controlli", "partecipazione". L'inserimento del difensore civico in uno di questi contesti indurrebbe infatti a favorire una lettura dell'istituto fuorviante ancor prima che parziale, sfuocandone l'identità sostanziale.

Il coordinamento nazionale dei difensori civici regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano ritiene che l'accoglimento di queste proposte, in coerenza con gli orientamenti in materia di difesa civica consolidatisi nelle sedi internazionali e negli organismi europei, ponga la difesa civica nelle nuove Regioni come parte essenziale di un ordinamento improntato alla effettività della buona amministrazione, che realizza il principio di sussidiarietà e promuove le autonomie locali.

Milano, 29 settembre 2000

IPOTESI DI NORMA STATUTARIA SULLA DIFESA CIVICA

1. E' istituito il difensore civico regionale preposto alla tutela dei diritti e degli interessi della persona nei confronti delle pubbliche amministrazioni secondo criteri e procedure non giurisdizionali anche mediante la promozione di comportamenti ispirati al buon andamento e alla imparzialità nell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico è Ufficio indipendente nominato dal Consiglio regionale, a cui riferisce.
3. Il difensore civico agisce secondo criteri di autonomia ed interviene – su domanda o di propria iniziativa – affinché gli organi e le strutture competenti pongano rimedio alle irregolarità, iniquità e disfunzioni accertate e ne rimuovano le cause.
4. La legge disciplina i requisiti e le modalità per la nomina, lo status, le risorse finanziarie e organizzative e i criteri che regolano l'esercizio della funzione del difensore civico, per assicurarne l'indipendenza e l'efficacia.

Milano, 29 settembre 2000

ALLEGATO 13

CONVENZIONE

tra l'Università degli Studi di Padova nella persona del Magnifico Rettore Prof. Gilberto Muraro, nato a PADOVA il 6.12.1939

E

l'Ufficio del Difensore civico della Regione Veneto, nella persona del Prof. Lucio Strumendo, nato a Concordia Sagittaria (VE) il 26/02/1942.

PREMESSO

- che l'art. 1,2 dello Statuto dell'Università di Padova stabilisce, tra l'altro, che l'Università di Padova "promuove l'elaborazione di una cultura fondata su valori universali quali i diritti umani, la pace, la salvaguardia dell'ambiente e la solidarietà internazionale";
- che con DPR 6 giugno 1988 lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova è stato modificato con l'istituzione della Scuola di specializzazione in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani.

CONSIDERATO

- che il Difensore civico della Regione Veneto, nel perseguire i propri fini istituzionali ha interesse a che vengano formate le competenze professionali nel campo della difesa civica e che l'Università di Padova, nell'ambito delle proprie competenze, persegue questo scopo in particolare attraverso la Scuola di specializzazione in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani;
- che il Difensore civico della Regione Veneto ha competenze specifiche per svolgere corsi integrativi nell'ambito della disciplina "Teoria e pratica dell'Ombudsman" prevista dallo Statuto, nonché di affiancarsi ai docenti per lo svolgimento di attività didattiche integrative teorico-pratiche.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Il Difensore civico della Regione Veneto e l'Università di Padova, ciascuna nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, convengono di instaurare una collaborazione scientifico-didattica per l'espletamento di attività integrative di quelle universitarie.

finalizzate al completamento della formazione specialistica nel campo della difesa civica e per lo svolgimento del tirocinio professionale previsto dall'art. 709 del DPR 6 giugno 1988.

Art. 2 - Il Difensore civico della Regione Veneto favorirà gli specializzandi nell'espletamento del tirocinio professionale previsto dall'art. 709 del DPR 6 giugno 1988. Durata e programma specifico del tirocinio verranno concordati tra il Direttore della Scuola, sentito il Consiglio, e il Difensore civico della Regione Veneto all'inizio dell'anno accademico. Le attività di tirocinio si svolgeranno nella sede del Difensore civico della Regione Veneto o in altra sede dallo stesso indicata. I tirocinanti svolgeranno la loro attività senza alcun onere retributivo e assicurativo a carico della Regione Veneto e dell'Università di Padova.


Al termine del periodo di tirocinio il Difensore civico della Regione veneto rilascerà un rapporto sull'attività svolta dai singoli tirocinanti, trasmettendolo al Direttore della Scuola.

Art. 3 - L'Università di Padova, su proposta del Consiglio di Facoltà, all'inizio di ciascun anno potrà affidare al Difensore civico della Regione Veneto le funzioni di professore a contratto ai sensi dell'art. 25 del DPR 382/80, penultimo comma, per lo svolgimento di corsi integrativi dei corsi ufficiali e di attività teorico-pratiche.

Art. 4 - La presente convenzione ha durata annuale, a partire dalla data di sottoscrizione, e si intende tacitamente rinnovabile salvo disdetta scritta da comunicarsi almeno nei sei mesi prima della scadenza.

Università di Padova

Il Rettore



Padova, 23.7.1996

Il Difensore Civico
della Regione Veneto



Venezia, 23-07-1996

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO - 28-7-1998 - N. 68

ALLEGATO 14

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 1998, n. 2280.

Approvazione schema-tipo di Regolamento di pubblica tutela per gli utenti del Servizio Sanitario Regionale.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

di approvare schema-tipo di Regolamento di pubblica tutela per gli utenti del Servizio Sanitario Regionale che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante.

Allegato alla D.G.R.-n. 2280 del 22 giugno 1998

Schema tipo di regolamento di pubblica tutela

Art. 1 - Obiettivi

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di presentazione, accoglimento e definizione del reclamo avverso atti o comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria e sociale erogati da Aziende sanitarie o situazioni di disservizio che costituiscono violazione della L.n. 241/1990, dei principi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.1.1994, del DPCM 19.5.1995 nonché della Carta dei servizi aziendale, individuandone le procedure di gestione ed i relativi responsabili ai sensi dell'art. 4 della cit. L. n. 241/90.

Art. 2 - Modalità di presentazione di osservazioni, reclami, denunce ed opposizioni.

1. Gli utenti, parenti o affini, gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti afferenti l'Azienda sanitaria possono presentare osservazioni, reclami, denunce ed opposizioni contro gli atti o i comportamenti di cui all'art. 1 entro 15 giorni dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'atto o comportamento lesivo dei propri diritti.
2. I soggetti di cui al comma 1 esercitano il proprio diritto rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Azienda interessata con lettera o fax, oppure mediante colloquio o telefonata del quale l'addetto alla ricezione deve redigere apposita scheda-verbale. Alla segnalazione telefonica dovrà comunque seguire segnalazione scritta con lettera o fax oppure colloquio.
3. Qualora il reclamo o la denuncia sia presentata da soggetto diverso dal diretto interessato, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico provvede a darne immediata comunicazione allo stesso ai sensi dell'art. 8 della L.n. 241/1990.
4. In caso di opposizione di quest'ultimo, la procedura è archiviata, ma l'Ufficio Relazioni con il Pubblico continua l'istruttoria per l'eliminazione dell'eventuale disservizio senza nessun riferimento ad esso.
5. La presentazione di detti reclami, denunce ed opposizioni

non impedisce né preclude la proposizione di impugnativa in via giurisdizionale o paragiurisdizionale.

Art. 3 - Procedure per la gestione del reclamo semplice.

1. Qualora si tratti di semplici segnalazioni o di reclami e denunce di univoca ed immediata soluzione, il responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico provvede direttamente all'istruttoria, alla definizione e comunicazione della risposta all'utente su delega del Direttore generale.
2. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico provvede altresì a dare immediata comunicazione delle segnalazioni, reclami e denunce di cui al comma 1, al responsabile della struttura primaria interessata e ad informare periodicamente il Direttore generale sull'andamento degli stessi.

Art. 4 - Procedure per la gestione del reclamo complesso

1. Qualora si tratti di segnalazioni, reclami, denunce ed opposizioni di evidente complessità ovvero che non si prestino ad immediata definizione, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico invita la documentazione relativa, accompagnata da ogni altra utile informazione, al responsabile della struttura primaria interessata, affinché provveda ad effettuare l'istruttoria, richiedendo relazioni o pareri ai responsabili di tutte le unità operative coinvolte ed acquisendo ogni elemento necessario alla definizione del reclamo.
2. L'istruttoria, che compete al responsabile della struttura primaria interessata, completa di adeguata relazione illustrativa e dell'indicazione delle misure e dei tempi ritenuti necessari per l'eliminazione dell'eventuale motivo del reclamo, deve essere trasmessa dallo stesso all'Ufficio Relazioni con il Pubblico. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico predisponde la risposta, a firma del Direttore generale, da comunicare all'utente entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso. La risposta deve indicare la possibilità di chiederne il riesame alla Commissione mista conciliativa.
3. Qualora, per la particolare complessità del caso, il procedimento non si sia concluso entro il termine di cui al comma precedente, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico provvede a darne tempestiva comunicazione all'interessato motivando adeguatamente i motivi del ritardo.

Art. 5 - Commissione mista conciliativa

1. Qualora non si sia conclusa la procedura di cui all'art. 4 o l'utente non ritenga soddisfacente la risposta ricevuta, può chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione della risposta di cui al comma 2 dell'art. 4, che l'esame della segnalazione, reclamo o denuncia venga deferito alla Commissione mista conciliativa.
2. La Commissione mista conciliativa (d'ora in poi la Commissione), istituita presso ciascuna Azienda sanitaria, è nominata dal Direttore generale e dura in carica tre anni.
3. La Commissione è composta da:
 - * il presidente, designato dal Difensore civico regionale

tenuto conto dei Difensori civici provinciali o comunali competenti per territorio, oppure di persone estranee all'Azienda che diano affidamento per obiettività e competenza, dandone comunicazione alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci del territorio di riferimento.

* n. 2 membri designati dal Direttore generale tra il personale dipendente dell'Azienda.

* n. 1 membro designato dalle associazioni di volontariato operanti nel settore socio-sanitario e n. 1 membro designato dagli organismi di tutela del diritto alla salute, iscritti al registro di cui all'art. 4 della L.r. n. 40/1993 ed operanti nel territorio di riferimento dell'Azienda.

4. I membri decadono dalla nomina per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive della Commissione.
5. La partecipazione alle sedute della Commissione è gratuita, salvo il rimborso delle spese di viaggio ai sensi della normativa vigente per il personale del S.S.N..

Art. 6 - Funzionamento della Commissione mista conciliativa

1. Il funzionamento della Commissione e le prerogative del suo presidente sono definiti, all'interno di ogni singola Azienda sanitaria, nel regolamento di pubblica tutela approvato dal Direttore generale, sentita la Commissione stessa.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, entro 7 giorni dalla richiesta di riesame da parte dell'utente, ne dà comunicazione al presidente della Commissione.
3. La Commissione esamina il reclamo sulla base della documentazione predisposta dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico e può disporre ulteriore attività istruttoria, compresa l'audizione dell'utente e di tutti i soggetti coinvolti.
4. Il riesame di cui al comma 1 dell'art. 5 si conclude con una decisione comunicata al Direttore generale entro 60 giorni dalla richiesta di cui al comma 1.
5. Il Direttore generale provvede, entro 15 giorni dal ricevimento della decisione di cui al precedente comma 4, a comunicare all'utente ed alla Commissione le determinazioni assunte in merito alla decisione stessa ed a quanto in essa eventualmente proposto ed osservato, adeguatamente motivando l'eventuale non accoglimento della stessa.

Art. 7 - Difensore civico regionale

1. L'utente, esperite le procedure di tutela previste dal presente provvedimento, può comunque accedere alle forme di tutela previste dalla L.R. 6.6.1983 n. 23 istitutiva del Difensore civico regionale.
2. Il Difensore civico regionale, al fine di garantire omogeneità di comportamenti nell'esercizio della tutela delle Commissioni miste conciliative aziendali ed il monitoraggio dell'andamento dell'attività delle medesime, pro-

muove incontri periodici tra i presidenti delle commissioni.

Art. 7 - Esercizio della tutela nelle strutture private

1. Il diritto alla tutela e le modalità per il suo esercizio di cui al presente regolamento sono estesi anche agli utenti delle strutture sanitarie private accreditate.
2. Le procedure di accreditamento e l'instaurazione dei rapporti con le Aziende sanitarie devono assicurare agli utenti delle strutture private la tutela prevista dal presente regolamento, prevedendo altresì che le Commissioni miste conciliative siano integrate da un membro delle strutture medesime.



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

Presidente
V. Presidente
Assessori

ALLEGATO 15

Giuseppe	Gianni
Bruno	Canella
Raffaiele	Bazzoni
Sergio	Bertato
Perluigi	Bolla
Franco	Bazzolin
Ilies	Braghetto
Cesare	Campa
Giuseppe	Fontana
Fabio	Gava
Vigilante	Giorgina
Francesco	Piccato
Enrico	Pra
Raffaiele	Zanon
	Zanetti

n. 3961

del 3 NOV. 1998

Segretario

OGGETTO:

Attivazione di una collaborazione operativa tra l'Ufficio del Difensore Civico e gli Uffici Regionali Informazioni.

VICE PRESIDENTE AVV. BRUNO CANELLA

~~Riferisce il Presidente della Giunta Regionale On. Dott. Giancarlo Galan.~~

La legge regionale 6 giugno 1988, n.28, istitutiva dell'ufficio del Difensore Civico, individua la sede dello stesso presso il Consiglio regionale, ma prevede altresì che egli svolga le proprie funzioni anche in sedi decentrate, avvalendosi del personale messo a disposizione dalla Giunta regionale e dell'assistenza degli uffici regionali (art.14).

Considerato pertanto che il contatto diretto dei cittadini con l'Ufficio del Difensore Civico, come attualmente organizzato, per la peculiarità stessa della sede veneziana, risulta difficile ed oneroso, è stato presentato dallo stesso un progetto per il decentramento dell'attività nel territorio regionale. Detto decentramento mira all'utilizzo degli Uffici Regionali Informazioni (U.R.I.), strutture del Servizio Relazioni con il cittadino della Direzione regionale Cultura, Informazione e Flussi migratori, attivati a Vicenza, Verona, Belluno, Rovigo e Treviso.

Si ritiene che il progetto di decentramento dell'Ufficio del Difensore Civico, al di là dell'utilità diretta per quest'ultimo istituto, rientri nelle iniziative che stanno alla base delle motivazioni che hanno fatto istituire gli U.R.I. fin dal 1988 (L.R. 3 maggio 1988, n.25) e ne hanno ribadito la funzione ed il ruolo nel 1991 (L.R. 10 giugno 1991, n.12 e successive modificazioni); ciò anticipando quanto poi previsto dal D.L.vo 3 febbraio 1993, n.29, in merito all'istituzione degli Uffici Relazioni con il Pubblico in tutte le amministrazioni. Va anche ricordato che la più recente L.R. 10 gennaio 1997, n.1 inserisce nei criteri d'organizzazione (art. 5) le funzioni di detti uffici.

Si propone pertanto di attivare, in via sperimentale e per fasi, il progetto di decentramento dell'attività dell'Ufficio del Difensore Civico presso gli Uffici Regionali Informazioni, il tutto in un orizzonte a breve periodo.

FASE 1 conservazione e distribuzione da parte degli U.R.I. di materiale del Difensore Civico e, nel contempo, accettazione di eventuali istanze da trasmettere all'Ufficio centrale.

FASE 2 organizzazione, con adeguata campagna informativa, di giornate in cui il Difensore civico riceve i cittadini presso gli U.R.I. trasformando queste giornate eventualmente in appuntamenti fissi a determinate scadenze.

Come successiva evoluzione del progetto: in tempi medio-lunghi, verificati i risultati delle prime azioni (fase I e 2), gli URI potranno ricevere le istanze e svolgere i casi più semplici, collegandosi operativamente ed in via telematica con l'ufficio centrale del Difensore Civico.

Il progetto di decentramento si appoggerà, chiaramente, su uno specifico addestramento e piano di formazione per gli addetti degli uffici.

Tutto ciò premesso e considerato, il relatore propone alla Giunta Regionale la seguente deliberazione:

LA GIUNTA REGIONALE

VICE PRESIDENTE AVV. BRUNO CANELLA

- udito il relatore, ~~Presidente on. dr. Giancarlo Galan~~, incaricato dall'istruttoria dell'argomento in questione, il quale dà atto che le strutture competenti hanno attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- vista la L.R. 6 giugno 1988, n.28;
- viste le LL.RR.3 maggio 1988, n.25; 10 giugno 1991, n.12; 10 gennaio 1997, n.1;
- visto il D.L.vo 3 febbraio 1993, n.29

DELIBERA

1. di attivare, in via sperimentale e nei tempi e modi specificati in premessa, le iniziative necessarie per aprire gli Uffici Regionali Informazione, nell'ambito di un "Progetto per il decentramento dell'attività dell'Ufficio del Difensore Civico nel territorio regionale";
2. di dare mandato al Dirigente regionale della Direzione Cultura, Informazione e Flussi migratori dell'esecuzione dell'iniziativa e la determinazione dei tempi dell'iniziativa, d'intesa con il Difensore Civico stesso.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

(FIRMATO)

Il Segretario
dr. Gianfranco Zanetti

(FIRMATO)

Il Presidente
on. dr. Giancarlo Galan

IL VICE PRESIDENTE
Avv. Bruno Canella



LA PRESENTE COPIA
E' COMPOSTA DI N. 4: FOGLI
ED E' CONFORME ALL'ORIGINALE
IL DIRIGENTE
Dott. Riccardo GIULO :

DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI

Visto e assunto l'impegno di L. _____ (€ _____) sul cap. _____

del bilancio di previsione per l'esercizio _____ al n. _____ (art. 54 della l.r. 9 dicembre 1977, n. 72)

Venezia, _____

SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE
(spazio riservato per l'eventuale invio alla Commissione statale di controllo)

**NON SOGGETTA
A CONTROLLO**

ALLEGATO 16

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA DI
PADOVA E L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO DELLA
REGIONE VENETO PER UNA CONSULENZA IN MATERIA
DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI**

TRA

L'Azienda Ospedaliera di Padova (cod. fisc. e part. IVA 00349040287) nella persona del legale rappresentante Dr. Gianpaolo Braga, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso l'Azienda Ospedaliera, di seguito indicata come Azienda,

E

L'Ufficio del Difensore Civico della Regione Veneto con sede a Venezia, Bacino Orseolo - San Marco 1122 rappresentato dal Difensore Civico Prof. Lucio Strumendo

Premesso

- che con L.R. n. 28 del 06.06.88 è stato istituito il Difensore Civico Regionale con il compito di svolgere un'azione di tutela nei confronti del cittadino;
- che la stessa legge regionale attribuisce al medesimo la facoltà di avvalersi di professionisti esterni nel caso in cui necessiti di specifiche competenze per l'istruttoria di casi portati alla sua attenzione;
- che la Giunta Regionale con provvedimento n. 2280 del 22.06.98, ha approvato uno schema - tipo di regolamento in

ordine a reclami, segnalazioni e denunce relative a disfunzioni degli Enti Sanitari.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda Ospedaliera di Padova si impegna ad instaurare una collaborazione per consulenze in materia di Medicina Legale e delle Assicurazioni a favore del Difensore Civico Regionale, riguardante tematiche generali e specifici casi che comportano risvolti di competenza medico - legale e/o bioetica.

ART. 2

La collaborazione prevede la consulenza da parte di personale dell'Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni dell'Azienda Ospedaliera di Padova che si impegna a mettere a disposizione dell'Ufficio del Difensore Civico Regionale la propria competenza, esperienza e professionalità allo scopo di realizzare una più efficace azione a tutela dei cittadini, favorendo una sensibile riduzione del contenzioso in materia medico - legale e/o bioetica a vantaggio di tutti i soggetti coinvolti. Tale attività viene svolta sia, in ordine ai casi in cui il Difensore Civico Regionale operi come terminale delle procedure di contestazione che transitano tramite gli Uffici Relazioni con il Pubblico delle Aziende Sanitarie in primo grado e le commissioni miste conciliative in secondo grado

sia nei casi in cui gli utenti si rivolgano direttamente al Difensore Civico

ART.3

Le modalità di espletamento della consulenza (esame documentale, accessi, visite medico - legali, esami, ecc.) verranno concordate tra le parti di volta in volta a seconda delle particolari esigenze del caso oggetto d'esame.

I compensi saranno determinati sulla base delle tre seguenti fasce tariffarie :

- fascia A consulenza verbale o scritta a quesito medico-legale relativamente semplice : da Lit. 100.000 a Lit. 500.000 ;
- fascia B consulenza medico-legale che prevede lo studio approfondito e specifico di un caso con stesura di relazione argomentata : da Lit. 500.000 a Lit. 1.000.000 ;
- fascia C per casi particolarmente complessi e/o che richiedano impegno collegiale, l'onorario sarà seguito di volta in volta.

L'Ufficio del Difensore Civico Regionale, si impegna a corrispondere all'Azienda Ospedaliera di Padova per le prestazioni rese , dietro presentazione di regolare fattura, i relativi importi entro 90 giorni dal ricevimento della fattura.

ART.4

La presente convenzione ha durata di un anno dalla data della stipula ed è rinnovabile alla scadenza previo accordo tra le parti.

ART.5

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 della Parte II della tariffa allegata al D.P.R. del 26.04.96, n.131 e successive modificazioni, a cura e a spese della parte richiedente.

Il predetto atto è altresì esente da imposta di bollo , ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B del D.P.R. del 26.10.72, n. 642 e successive modificazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Padova, li 31 MAR. 1999

Per l'Ufficio del Difensore
Civico Regionale
IL DIFENSORE CIVICO
- Prof. Lucio Strumendo -



Per l'Azienda Ospedaliera
di Padova
IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Gianpaolo Braga -



ALLEGATO 17

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra il Difensore Civico Regionale per il Veneto Dott. Lucio Strumendo

e
Il Direttore della Direzione Regionale per il Veneto dell'INAIL Dott. Dario Siciliano

PREMESSO

- Che nello spirito delle leggi di riforma amministrativa, si intende dare effettività ai principi di trasparenza amministrativa ed efficacia nell'attività delle Amministrazioni interessate;
- che l'art. 16 della L. 127 del 15/5/97 prevede che il Difensore Civico Regionale eserciti le proprie funzioni di tutela dei cittadini anche nei confronti di amministrazioni periferiche dello Stato;
- che la Direzione Regionale per il Veneto dell'INAIL ha manifestato la propria disponibilità a concordare delle linee di comportamento al fine di rendere più agevole l'azione del Difensore Civico Regionale;
- che appare opportuno stabilire, conseguentemente, delle regole convenzionali che disciplinino la condotta dell'Istituto a fronte di specifiche richieste da parte del Difensore Civico Regionale;

si conviene quanto segue


1. L'Ufficio del difensore Civico Regionale, a mezzo del titolare della funzione o dei suoi collaboratori, nello svolgimento di tutela dei cittadini, inoltra le proprie richieste di chiarimenti o le sollecitazioni ritenute opportune al Direttore dell'INAIL competente territorialmente;
2. Il responsabile della Sede, come sopra indicato, si impegna a fornire riscontro entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta;
3. Per questioni di valenza più generale, il Difensore Civico Regionale invierà le segnalazioni direttamente alla Direzione Regionale INAIL;
4. Le documentazioni inerenti i casi segnalati da Difensore Civico Regionale e la relativa trattazione potranno assumere le seguenti forme in base alle esigenze manifestate dall'Ufficio di tutela dei cittadini:

- a) risposta informale
- b) risposta formale
- c) consultazione personale ed eventuali sopralluoghi.

Tutta l'attività prevista sarà svolta nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nella L. 675 del 31.12.96 (tutela della *privacy*) e nella L. 241/90, nel DPR n. n. 352/92. Considerate le prerogative riconosciute al Difensore civico dalla Legge regionale 6 giugno 88 n.28. l'INAIL, nel trasmettere la documentazione, provvederà a indicare quella che deve ritenersi sottratta al diritto di accesso, ai sensi dei Regolamenti INAIL pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 228/94 - (artt. 19 e 20) - e n. 246/94.

Il Difensore Civico Regionale
per il Veneto

Dott. Lucio Strumendo


Venezia, li 31 gennaio 2000Il Direttore della Direzione Regionale
INAIL per il Veneto

Dott. Dario Siciliano





Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

n. 1309 del 21 APR 1993OGGETTO . Costituzione Comitato
consultivo per la Bioetica.

ALLEGATO 18

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giuseppe	Orto
Bruno	Cani
Raffaello	Basso
Sergio	Basso
Pierluigi	Basso
Enrico	Basso
Ugo	Basso
Carlo	Basso
Giuseppe	Basso
Fabio	Basso
Massimo	Basso
Renato	Basso
Raffaello	Basso

Segretario

Gianfranco Zanoni

L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Ugo Braghetto, riferisce quanto segue.

Nel corso degli ultimi vent'anni la nostra società ha preso coscienza in maniera sempre più forte che la gestione delle nuove potenzialità scientifiche messe in campo dal progresso biomedico crea problemi e contraddizioni non più risolvibili a livello esclusivamente scientifico e professionale, ma impone altresì una valutazione etica degli stessi.

Dalla convinzione che il progresso biomedico debba servire all'uomo e non che l'uomo debba essere ad esso asservito e dall'esigenza che in una società pluralista il quadro etico di riferimento sia decisamente fondato su basi razionali nel confronto e sforzo argomentativo, si rende necessario un approccio metodologico che viene fornito dalla nuova disciplina: la bioetica.

Sebbene la pratica medica sia sempre stata oggetto di riflessione etica, sono due i fenomeni più recenti causa della trasformazione dell'etica medica tradizionale:

- gli enormi progressi della medicina e della sanità dovuti all'influenza delle biotecnologie e della medicina tecnologicamente orientata,
- la rapida evoluzione del contesto socio-culturale della pratica medica, contrassegnato dalla diffusione nei Paesi occidentali di una pluralità di valori culturali, specialmente per quanto riguarda le prestazioni sanitarie.

In questa prospettiva l'enfatizzazione dell'autonomia personale e del diritto di ciascun paziente a gestire direttamente le decisioni sulla propria salute hanno prodotto un cambiamento di atteggiamento nei confronti degli operatori sanitari ed una crescente richiesta da parte dei pazienti di partecipazione alle decisioni mediche ad ogni livello, quindi non solo nell'ambito del rapporto medico-paziente, ma anche nell'ambito del complessivo sistema sanitario.

L'interesse socio-culturale per le questioni sanitarie, in particolare in quei Paesi in cui la tecnologia biomedica permea sia la vita pubblica che

avviate ha quindi indotto una profonda trasformazione ed amplificazione del dibattito sui problemi generati dalla scienza e dalla tecnologia. Tutto ciò ha comportato un'evoluzione dell'esclusiva riflessione interna all'etica medica verso un ambito più ampio ed interdisciplinare proprio della bioetica e con essa l'opportunità di creare all'interno delle istituzioni coinvolte nella gestione dei nuovi poteri biomedici i comitati etici.

Tale esigenza ha dato luogo a quelli che possono essere chiamati Comitati Etici per l'Assistenza Sanitaria, con varie tipologie e funzioni, ma essenzialmente caratterizzati dall'attenzione ai problemi etici posti dalla pratica clinica, che svolgono tre attività fondamentali:

- consulenza attraverso l'analisi e l'espressione di pareri su casi attuali o pregressi;
- redazione di raccomandazioni e linee guida;
- realizzazione di attività formative sugli aspetti etici della prassi clinica, alle quali spesso è affiancata l'analisi dei protocolli sperimentali per la tutela dei diritti dei soggetti di sperimentazione.

Attualmente natura e funzione dei Comitati di Etica sono delineate esclusivamente nelle linee guida per la buona pratica clinica (CPMP/ICH/135/95) dell'U.E. recepite con D.Min.San. 15.7.97 "Recepimento delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali", ove il "Comitato Etico Indipendente" è definito "Struttura Indipendente (una commissione od un comitato di revisione dell'istituzione, regionale, o sovranazionale) costituita da medici e membri non medici con la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti coinvolti in uno studio clinico e di fornire pubblica garanzia di tale protezione. Tale struttura è responsabile, tra l'altro di effettuare la revisione e di dare l'approvazione/il parere favorevole relativamente al protocollo di studio, all'idoneità del/degli sperimentatore/i, delle strutture, dei metodi e del materiale da impiegare per ottenere e documentare il consenso informato dei partecipanti allo studio clinico".

In realtà, per la diversità delle attività svolte dai comitati, la disomogeneità della composizione e delle procedure seguite, il diverso radicamento territoriale, nonché la frequente sovrapposizione fra essi, è fortemente sentita la necessità di una produzione normativa organica ed esaustiva

connessa alla creazione e funzionamento di detti organismi, al fine di definire altresì la distribuzione sul territorio ed i vari livelli di competenza.

In attesa quindi che l'intera materia sia organicamente regolamentata a livello nazionale e dato atto che nella realtà veneta sono numerosi i Comitati Etici attualmente istituiti presso strutture sanitarie pubbliche e private, si ritiene opportuno procedere alla costituzione in via sperimentale di un comitato consultivo di bioetica, quale organismo afferente l'Assessorato alle Politiche Sanitarie, con funzioni tecnico scientifiche per l'approfondimento degli aspetti etici connessi alle sanitarie, nonché al progresso delle scienze mediche biologiche, nel rispetto della dignità umana.

Obiettivi della costituzione del comitato in oggetto sono quindi:

- lo sviluppo di una sensibilità e cultura sulle tematiche bioetiche di tutti i soggetti del Servizio Sanitario Regionale;
- il supporto tecnico scientifico agli organi istituzionali nella individuazione delle linee politiche regionali per quanto riguarda gli aspetti etici della realtà sanitaria;
- la promozione di iniziative che garantiscano l'omogeneità dei criteri operativi osservati dai singoli comitati etici locali.

Le funzioni specifiche di detto comitato, costituito in via sperimentale, saranno quindi relative alla consulenza bioetica alla Giunta nell'attività di indirizzo politico ed amministrativa attinente il campo della ricerca e dell'assistenza sanitaria ed, in particolare, relativamente alla programmazione sanitaria regionale, all'allocazione delle risorse ed al controllo della qualità del servizio sanitario con riferimento all'umanizzazione della medicina.

Oltre a dette funzioni di supporto all'attività regionale il comitato dovrà:

- fornire indirizzi generali in tema di sperimentazione senza, peraltro, svolgere attività di riesame di specifici protocolli di studio già valutati in sede locale;
- concorrere, una volta emanata la legge-quadro nazionali in materia, alla predisposizione di un progetto per la costituzione della commissione bioetica regionale e dei comitati etici locali;

- promuovere attività specifiche di formazione e costante aggiornamento sulla materia;
- predisporre le linee guida per l'accreditamento, in attesa dell'emanazione di specifica normativa nazionale, dei comitati etici locali;
- fornire pareri in tema di sperimentazione su programmi di prevenzione ed altro di valenza regionale;
- offrire punto di riferimento per il funzionamento e l'attività di detti comitati locali, promuovendo la trasparenza e l'uniformità delle procedure seguite nonché l'adeguata pubblicizzazione dei pareri emessi.

Il Comitato consultivo per la bioetica sarà composto da 17 membri:

- n. 1 esperto in bioetica;
- n. 2 esperti di cui: n. 1 in filosofia, n. 1 in sociologia
- il difensore civico regionale;
- n. 1 magistrato;
- n. 1 giornalista designato dal Consiglio Regionale del Veneto dell'Ordine dei giornalisti;
- n. 1 psicologo;
- n. 1 farmacologo clinico;
- n. 1 infermiere designato dalla Federazione Regionale Collegi IPASVI;
- n. 1 giurista;
- n. 1 medico legale;
- n. 3 medici di cui: n. 1 anestesista, n. 1 dell'area chirurgica e n. 1 dell'area medica designati dalla Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del Veneto;
- n. 1 medico di medicina generale designato dalla Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del Veneto;
- n. 1 dirigente medico esperto in organizzazione dei servizi;
- n. 1 dirigente regionale del settore socio-sanitario.

Per quanto riguarda le modalità di funzionamento dell'organismo in oggetto, sarà compito del Comitato stesso provvedere alla redazione di un regolamento interno che ne individui le modalità di convocazione e funzionamento, le procedure e le forme di pubblicità dell'attività. Le funzioni di segretario del Comitato saranno svolte da un funzionario regionale designato dal Segretario Regionale al Settore Socio-Sanitario e le

conseguenti attività amministrative di supporto saranno fornite dalla Segreteria Regionale al Settore Socio-Sanitario.

Si dà atto altresì che sarà corrisposto ai componenti il comitato, ai sensi dell'art. 187 della L.R. 12/91, un gettone di presenza di £ 120.000.- (al lordo delle trattenute di legge) per ogni seduta ed il rimborso delle spese di viaggio sostenute.

Concludendo il relatore propone il seguente provvedimento alla Giunta Regionale per l'approvazione

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, Iles Braghetto, Assessore alle Politiche Sanitarie, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi del II comma dell'art. 33 dello Statuto, in quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in ordine anche alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTA la Direttiva n. 91/507/CEE;
- VISTO il D.Min.San. 15.7.1997;
- VISTA la L.R. 12/1991;

DELIBERA

- di istituire in via sperimentale il Comitato consultivo per la bioetica, quale organismo interno di consulenza della Giunta regionale afferente l'Assessorato alle Politiche Sanitarie;
- il Comitato consultivo per la bioetica, nella composizione in premessa specificata, ha carattere sperimentale nelle more della regolamentazione della materia con legge-quadro nazionale;
- le funzioni del Comitato sono individuate nel seguente modo:

- competenza tecnica della Giunta nell'attività di indirizzo politico ed amministrativa attinente al campo della ricerca e dell'assistenza sanitaria ed, in particolare, relativamente alla programmazione sanitaria regionale, all'allocazione delle risorse ed al controllo della qualità del servizio sanitario con riferimento all'umanizzazione della medicina;
 - funzione di indirizzo in tema di sperimentazione senza, peraltro, svolgere attività di riesame di protocolli di studio già valutati in sede locale;
 - concorrere alla predisposizione, una volta emanata la legge-quadro nazionale in materia, di un progetto per la costituzione della Commissione bioetica regionale e dei Comitati etici locali;
 - promozione di attività specifiche di formazione e costante aggiornamento sulla materia;
 - predisposizione delle linee guida per l'accreditamento, in attesa dell'emanazione di specifica normativa nazionale, dei comitati etici locali;
 - fornire pareri in tema di sperimentazione su programmi di prevenzione ed altro di valenza regionale;
 - offrire punto di riferimento per il funzionamento e l'attività di detti comitati locali, promuovendo la trasparenza e l'uniformità delle procedure seguite nonché l'adeguata pubblicizzazione dei pareri emessi;
- alla nomina dei componenti il Comitato provvederà il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto;
- sarà compito del Comitato stesso provvedere alla nomina del Presidente ed alla redazione di un regolamento interno che ne individui le modalità di convocazione e funzionamento, le procedure e le forme di pubblicità dell'attività;
- le funzioni di segretario del Comitato saranno svolte da un funzionario regionale designato dal Segretario Regionale al Settore Socio-Sanitario e che le conseguenti attività amministrative di supporto saranno fornite dalla Segreteria Regionale al settore Socio-Sanitario;
- di corrispondere ai componenti il comitato, ai sensi dell'art. 187 della L.R. 12/91, un gettone di presenza di -£ 120.000.- (al lordo delle trattenute di legge) per ogni seduta, nonché il rimborso delle spese di viaggio sostenute.

- la relativa spesa sarà imputata con successivo provvedimento del Dirigente della Direzione per la Programmazione socio-sanitaria sul cap. 3002 del bilancio di previsione per l'anno 1998.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

(FIRMATO)

IL SEGRETARIO
DR. GIANFRANCO ZANETTI

(FIRMATO)

IL PRESIDENTE
ON. DOTT. GIANCARLO GALAN

IL VICE PRESIDENTE
AVV. GIULIO CARTELLI

MEDIATORE EUROPEO Jacob Soderman - Strasburgo

ALLEGATO 19

Composizione Consiglio Direttivo E.O.I.

Presidente Anton CAÑELLAS
Sindic de Greuges de Catalunya
Josep Anselm Clavé 31
E-08002 Barcelona

Vicepresidente: Prof Dr Adam ZIELINSKI
Nowogrodzka 74/9
PL-0218 Warszawa

Markus KÄGI
Ombudsmann des Kantons Zürich
Mühlebachstraße 8
CH-8090 Zürich

Verbalizzante: Dr Thomas WALZEL VON WIESENTREU
Segretaria: Maria-Hilf-Park 2/106
A-6020 Innsbruck

Tesoriere: Mag rer soc oec Dr iur Nikolaus SCHWÄRZLER
Landesvolksanwalt von Vorarlberg a D.
Im Haag 4
A-6923 Lauterach

Sostituto: DDr Felix DÜNSER
Landesvolksanwalt von Vorarlberg

Altri membri: Römerstraße 14
A-6900 Bregenz

Claes EKLUNDH
Riksdagens Ombudsman
Box 16327
S-10326 Stockholm

Ulrich GALLE
Bürgerbeauftragter des Landes Rheinland-Pfalz
Kaiserstraße 32
D-55116 Mainz

Heidemarie LÜTH
Deutscher Bundestag
Petitionsausschuss
Platz der Republik 1
D-11011 Berlin

Dr iur Werner PALLA
Difensore Civico della Provincia autonoma di Bolzano
Portici, 22
I-39100 Bolzano

Dr Johannes PEZZEI
Landhaus
Eduard-Wallnöfer-Platz 3
A-6020 Innsbruck

Luis Fernando SAURA MARTINEZ
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana
C/Pascual Blasco, n. 1
E-03001 Alicante

Dott Lucio STRUMENDO
Difensore Civico del Veneto
S. Marco 1122 - Bacino
I-30124 Venezia

URED FEDERALNIH OMBUDSMANA
Valtera Perica 15
BIH - Sarajewo

Migiel VAN KINDEREN
Gemeentelijke Ombudsman van Rotterdam
Coolensingel 6
NL - 3011 AD Rotterdam

Jerry WHITE
Commission for local Administration in England
21 Queen Anne's Gate
GB - SW1H 9BU London

ALLEGATO 20

ELENCO DIFENSORI CIVICI REGIONALI

AMMINISTRAZIONE	DIFENSORE CIVICO	SEDE	LEGGE ISTITUTIVA
ABRUZZO	MASCIOCCHI dott. Giovanni	Via Iacobucci - 67100 L'AQUILA Sedi decentrate: Teramo Pescara Chieti	L.R. 20.10.1995 n. 126
BASILICATA	STOLFI avv. Giulio	Piazza XVIII Agosto n.14 85100 POTENZA	L.R. 14.06.1986 n. 11 L.R. 02.03.1988 n. 6
CAMPANIA	FORTUNATO avv. Giuseppe	Via Giovanni Porzio, Centro Direzionale - Isola F. 13 - 80143 NAPOLI	L.R. 11.08.1978 n. 23 L.R. 8.03.1985 n. 15 prossima nomina
EMILIA-ROMAGNA	GALLERANI dott. Paola	Via Largo Caduti del Lavoro 4 - 40100 BOLOGNA	L.R. 06.07.1984 n. 37
FRIULI VENEZIA GIULIA	GIAVEDONI dott. Domenico	Piazza Oberdan 4 - 34100 TRIESTE Sedi decentrate: Udine Pordenone-P.zza Ospedale Vecchio n. 11-33170-PN	L.R. 23.04.1981 n. 20 L.R. 29.08.1987 n. 27
LAZIO	DI MAURO dott. Rosario	Via IV Novembre 149 - 00187 ROMA	L.R. 28.02.1980 n. 17 L.R. 11.04.1985 n. 40 L.R. 02.11.1992 n. 41
LIGURIA	SCIACCHITANO dott. Roberto	Viale Brigate Partigiane 2 - 16129 GENOVA	L.R. 06.06.1974 n. 17 J.R. 05.08.1986 n. 17

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LOMBARDIA	BARBETTA dott. Alessandro	Piazza Fiducia 1 - 20159 MILANO	L.R. 18.01.1980 n. 7 L.R. 10.09.1984 n. 52
MARCHE	DE SABBATA avv. Giorgio	Via Oberdan 1 - 60122 ANCONA	L.R. 14.10.1981 n. 29 L.R. 26.05.1990 n. 30
PIEMONTE	BRUNETTI dott. Bruno	Via Santa Teresa 7 - 10100 TORINO	L.R. 9.12.1981 n. 50 L.R. 24.04.1985 n. 47
SARDEGNA	SERRA avv. Franco	Via Roma 25 - 09125 CAGLIARI	L.R. 17.01.1989 n. 4
TOSCANA	FANTAPPIE' dott. Romano	Via dei Pucci 4 - 50122 FIRENZE	L.R. 12.01.1994 n. 4
VALLE D'AOSTA	VACCHINA dott. Maria Grazia	Via Festaz 52 - 11100 AOSTA	L.R. 02.03.1992 n. 5
VENETO	S'TRUMENTO prof. Lucio	Bacino Orscolo - San Marco 1122 - 30124 VENEZIA	L.R. 06.06.1988 n. 28 L.R. 22.07.1997 n. 27 L.R. 05.02.1996 n. 6 L.R. 03.02.1998 n. 3
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	BORTOLOTTI dott. Fabio	Via Manci, Galleria Garbari 9 - 38100 TRENTO	L.P. 20.12.1982 n. 28 L.P. 05.11.1984 n. 11 L.P. 05.09.1988 n. 32 L.P. 12.07.1991 n. 15
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	PALLA dott. Werner	Via Portici 22 - 39100 BOLZANO	L.P. 09.06.1983 n. 15

REGIONI NELLE QUALI NON E' STATA APPROVATA LA LEGGE

AMMINISTRAZIONE	SEDE	LEGGE ISTITUTIVA
Assemblea Regione SICILIA	Piazza del Parlamento I 90134 PALERMO	no
MOLISE	Via IV Novembre 87 86100 CAMPOBASSO	no

REGIONI CHE NON HANNO ISTITUITO IL DIFENSORE CIVICO

AMMINISTRAZIONE	SEDE	LEGGE ISTITUTIVA
CALABRIA	Palazzo S. Giorgio 89100 Reggio Calabria	L.R. 16.01.1985 n. 4
PUGLIA	Via Capruzzi 204 - 70129 BARI	L.R. 9.07.1981 n. 38
UMBRIA	Via Bagioni 23 - 06121 PERUGIA	L.R. 22.08.1979 n. 48

ALLEGATO 21

**ELENCO DIFENSORI CIVICI NOMINATI DALLA REGIONE - DAI COMUNI E
PROVINCE NEL VENETO**

amministrazione	altre amministrazioni	difensore civico	dirigente	indirizzo	telefono	telex
REGIONE DEL VENETO		Strumendo Prof. Lucio	Avv. Bruno Vianello	San Marco 1122 - Bacino Orseolo - Venezia	041/2701680/1/2 diretto dirigente: 2701685	041/2701684
PROVINCIA DI VENEZIA		Lapis dott.ssa Teresa		San Marco 2662 - 30124 Venezia	041/5290608-511	041/5290663
Comune di Marcon		Sig.ra Vargiu Amelia		Piazza Municipio 20 Marcon	041/5997205	041/5997111
Comune di Noale e Comune di Sabzano		Celeghin Prof. Aldo	Riceve il martedì ore 16,00 - 18,00 e il venerdì ore 10,00 - 12,00	Piazza Castello 18 Noale	0415897211 0415897239	0415897242

SEGUE PROVINCIA DI VENEZIA

Comune di Pianiga	Fruitione dott.ssa Anna		c/o Municipio di Pianiga	041469444	041469460
Comune di S. Donà di Piave	Luigi d'Elia		Piazza Indipendenza - Palazzo Municipale 30027 San Donà di Piave	0421/590238	0421/50961
Comune di Scorzè	Berto Prof. Claudio		Piazza A. Moro I - Scorzè (VE)	041447244	041445232
Comune di Spinea	Dianese Sileno		Via Roma 144 Via XX Settembre, 18 30038 Spinea (VE) (Uff. del Personale)	041/5071111 (centralino) - 5071171 e 5071154	041/5411211

FINE PROVINCIA DI VENEZIA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ROVIGO

PROVINCIA DI ROVIGO	Comuni convenzionati: Ficarolo Ceregnano Trecenta (vedi sotto)	Pelizza Dott. Alessandro	Riceve il lunedì - mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle 11.30 c/o la sede di Via Casalfini 10	Via Celio 110 - 45100 Rovigo	0425/205328 N. Personale: 0425/27453	0425/26264
Comune di Rovigo		Bragato Dott. Renzo		Via All'Ara 15 45100 Rovigo	0425/206306	0425/29072
Comune di Adria		Posto momentanea mente vacante		Municipio di Adria Piazza Bocchi 3 45100 Adria (RO)	0426/9411 centralino 0426/941235 0347/2643352	0426/900380 0426/22866
Comune di Badia Polesine	altre amministrazioni: Bagnolo di Po (RO) Castelguglielmo (RO) S. Bellino (RO)	Berto Avv. Francesco		Via Don Minzoni, 37 45021 Badia Polesine (RO)	0425/591120	0425/591111
Comune di Ceregnano		Pelizza Dott. Alessandro	Riceve ogni primo venerdì del mese dalle ore 10.30 alle 11.30 c/o il Municipio	Casa Municipale 45010 Ceregnano (RO)	0425/476050 centralino 0425/476337	0425/476337

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Comune di Ficarolo		Pelizza Dott. Alessandro	Riceve ogni primo giovedì* del mese dalle ore 10.00 alle 11.00 c/o la sede del Municipio	Casa Municipale 45036 Ficarolo (RO)	0425/708072	
Comune di Salara		Prandini Dott. Maurizio		Via Roma 133 45030 Salara (RO)	0425/705116	0425/705279
Comune di Trecenta		Pelizza Dott. Alessandro	Riceve ogni primo lunedì del mese dalle ore 10.30 alle 12.30 c/o l'edificio La Torre	Piazza Marconi 1 45027 Trecenta (RO)	0425/700300 centralino 0425/701089	0425/700265
Comune di Villadose	Riceve il venerdì	Galante Dott. Michelangelo		Piazza A. Moro, 24 45010 Villadose- RO	0425/405206	0425/90322

FINE PROVINCIA ROVIGO

PADOVA

PROVINCIA DI PADOVA	<p>Agn. Albignasego, Angillara Veneta, Arre, Arzegrande, Bagnoli di Sopra, Borgoricco, Brugine, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Candiana, Carceri, Cervarese S. Croce, Cinto Euganeo, Codevigo, Conselve, Correzzola, Due Carrare, Este, Fontanafredda, Galliera Veneta, Grantorto, Granzè, Legnaro, Lozzo Atestino, Maserà, Masi, Megliadino S. Fidenzio, Megliadino S. Vitale, Mestrino, Monselice, Montebelluna, Noventa Padovana, Ospedaletto Euganeo, Piacenza D'Adige, Piombino Dese, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Pontelongo, Ponte S. Nicolò, Rubano, Saccolongo, Saletto, S. Angelo di Piove di Sacco, S. Giorgio delle Pertiche, S. Giorgio in Bosco, S. Margherita d'Adige, S. Pietro in Gu, Sant'Urbano, S. Pietro Viminario, Saonara, Selvazzano, Solesino, Stanghella, Teolo, Terrasa Padovana, Torreglia, Urbana, Veggiano, Vigonza, Vò.</p>	<p>Barbieri Dott. Enzo</p>		<p>Piazza Antenore 3 35121 Padova</p>	<p>049/8201131 Segreteria: 049/8201250 Dir. Servizio dott.ssa Malgari Schifani Corfini 049/8201246 Collaboratrice dott.ssa Barbara Pasquali 049/8201246 e.mail: difensore.civico@provincia.padova.it.</p>	<p>049/8201247</p>
----------------------------	--	-----------------------------------	--	---	--	--------------------

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEGUE PROVINCIA DI PADOVA

Comune di Limena	Segretario comunale del Comune di Montagnana 0429/786911-782299	Lombardi Dott. Giuseppe		Via Roma 44 35010 Limena	049/8841107 ab. 049/526444	049/8841277
Comune di Piazzola sul Brenta		Cattin Arianna		Municipio 35016 Piazzola sul Brenta (PD)	049/9600111	049/9600210
Comune di Padova		Bartolomeo Dott. Raffaele	Sciro Dott. Gino collaboratore D.C.	Via del Municipio I 35122 Padova	049/8205111 centralino 049/8205237/8 ab. 0429/74091	049/8205236
Comune di Abano Terme	Comuni Convenzionati Montegrotto Terme	Riccitiello Avv. Livio		Via Gobetti I Abano Terme (PD)	049/8757936	049/8752860
Comune di Campo S. Martino di Padova	Riceve il martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso la sede municipale	Ferrari p.i. Diego		Campo San Martino	049/9698970	049/9698990

FINE PROVINCIA PADOVA

BELLUNO

PROVINCIA DI BELLUNO	Comuni di: Agordo, Alleghe, Alano di Piave, Canale di Agordo, Cibiana, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Feltr, Fonzaso, Forno di Zoldo, Gosoldo, Longarone, Lentiai, Pedavena, Quero, Rivamonte, San Vito di Cadore, Selva di Cadore, Seren del Grappa, Soverzene, Santa Giustina, Sedico, Sospirolo, Sovramonte, Trichiana, Valle di Cadore, Vas, Vallada Agordina, Voltago Agordino, Comunità Montana Comelico e Sappada	Tomassi Dott. Francesco		Via S. Andrea 5 32100 Belluno	0437/941222 centralino 0437/959330 ufficio	0437/941222
Comunità Montana Centro Cadore	Auronzo di Cadore, Vigo di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Domegge di Cadore, Calalzo di Cadore, Pieve di Cadore, Perarolo di Cadore	Caccuri Dott.ssa Irene		Cima Gogna 64 32040 Auronzo di Cadore (BL)	0435/9897 numero verde 800-0121164	0435/9889

FINE PROVINCIA DI BELLUNO

TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO								
Comune di Treviso								
Comune di Asolo	Riceve: Giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00 Venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00	Sig. Giuseppe Ferrone	C/o Municipio Piazza G.D'Annunzio n.1 31011 Città di Asolo	0423 / 524660 0423 / 5245 (Centralino)	0423/950130			
Comune di Conegliano	riceve: lun. 9-11 merc. 16-18 ven. 9-11	De Nardai dr.ssa Lisena Maria	Piazza Cima 31015 Conegliano (TV)	0438/413326	0438/410564			
Comune di Istrana		Nasato Dott. Armando	Comune di Istrana (TV)	0422/831810	0422/831890			
Comune di Mogliano Veneto		Balbo Avv. Silvio	Piazza Caduti 8 31021 Mogliano Veneto (TV)	041/5930887	041/5930899			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEGUe PROVINCIA DI TREVISO

Comune di Montebelluna		Tomatis Avv. Lucia		Corso Mazzini 118 31044 Montebelluna (TV)	0423/617264	0423/6172204
Comprensorio Opitergino	Cessallo, Chiarano, Cima d'Olimo, Fontanelle, Gorgo al Monticano, Mansuè, Portobuffolè, Oderzo, Saigareda, Ormelle, S. Polo di Piave, Ponte di Piave	Da Canal Dott. Giuseppe		Via degli Alpini 10 31046 Oderzo	0422/814385	0422/814395
Comune di Paese		Bernardi Avv. Franco		Via Senatore Pellegrini 4 31038 Paese (TV)	0422/451291	0422/450459
Comune di Pieve di Soligo		Stefani Dott. Nicola		Via General Vaccari 2 31053 Pieve di Soligo (TV)	0438/980511	0438/980030
Comune di Ponzano Veneto		Buranello Dott.ssa Daniela		Via Cicogna 31050 Ponzano Veneto	0422/960310	0422/960341

Segue Provincia di Treviso

Comune di Preganziol	Ricevè: mart. 17 - 18 gio. 11 - 13	Dauru Dott. Giovanni	Via Schiavonia - Centro Giovani 31022 Preganziol (TV)	0422/330860	0422/331135
Comune di Refrontolo		De Martin Dott. Luigi	Via Roma 2 31020 Refrontolo (TV)	0438/978103	0438/978126
Comune di Roncade		Breda Dott. Antonio	Via Roma 53 Roncade (TV)	0422/846211	0422/840597
Comune di Sernaglia della Battaglia		D'Agostin Dott. Tiziano	Piazza del Popolo 21 31010 Sernaglia della Battaglia (TV)	0438/966203 ab. 438/895113	0438/895113
Comune di Zero Branco		Rizzardini Dott. Franco	Comune di Zero Branco (TV)	0422/485455	0422/485434

FINE PROVINCIA DI TREVISO

VERONA

PROVINCIA DI VERONA							
COMUNE DI VERONA		La Face rag. Umberto	Sperotto d.ssa M.	Via degli Alpini 11 Verona	045/8077372 Segr. 045/8077371 numero verde 800-553556	045/8077373	
Comune di Colonia Veneta	riceve: martedì e venerdì dalle ore 10 alle ore 11	Alacqua dott. Cosimo		Municipio: Piazza Capitanato 1	Centr. 0442/41122 Cell. 0368/7360503	0442/410811	
Comune di Garda		Miccichè Dott. Salvatore		Lungolago Regina Adelaide 12 Garda	045/6208444	045/6208426	
Comune di Grezzana		Prodocimi Rag. Luciano		Municipio di Grezzana 37023 Grezzana (TV)	045/8872575	045/8872510	
Comune di S. Bonifacio		Bertagnin Avv. Marco		Piazza Costituzione 37047 S. Bonifacio (VR)	045/7612022	045/6101401	
Comune di S. Zeno di Montagna		Compri dott. Dante		Municipio: Contrada Cà Montagna 11	045/7285733 Centr. 045/7285017	045/7285222	

FINE PROVINCIA DI VERONA

VICENZA

PROVINCIA DI VICENZA						
Comune di Vicenza		Avv. Buso Francesco		Piazza Biade 36100 Vicenza	0444/221111 - 221561	0444/221562
Comune di Schio e Thiene		Cacciavillan dott. Pietro		Municipio di Schio, via Pasini 33 36015 Schio (VI)	0445/691212 0445/691240	0445/531083

FINE PROVINCIA VICENZA

PAGINA BIANCA